MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO *EX* D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231 di TECHNOSPRINGS ITALIA SRL

- **Adottato dal Consiglio di Amministrazione il 23.03.2017**
- **Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 23.08.2019**
- **Aggiornato dal Consiglio di Amministrazione il 26/02/2021**

INDICE

1) PARTE GENERALE
1 – NORMATIVA - IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
1.1 Glossario
1.2 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni
1.3 Sanzioni
1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 – REATI PRESUPPOSTO
1.5 Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.
2 – LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DI CNDCEC DEL FEBBRAIO 2019
3 – ELEMENTI DELLA *GOVERNANCE* SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'
3.1 Technosprings Italia Srl
3.2 Il modello di *governance* della Technosprings Italia Srl
3.3 L'assetto organizzativo della Technosprings Italia Srl
3.4 Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio
4 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TECHNOSPRINGS ITALIA Srl
4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione dei modelli
4.2 Elementi fondamentali del Modello
4.3 Modalità di modifica e integrazione del Modello
4.4 Funzione del Modello
4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del modello
4.6 Diffusione del modello
5 - CODICE ETICO
5.1 Scopo, valori e principi, Destinatari, pubblicità del Codice Etico
6- SISTEMA DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO
6.1 Principi generali
6.2 Regole generali di comportamento
6.3 Sanzioni per il personale dipendente
6.4 Misure nei confronti degli amministratori
6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, Collaboratori e altri soggetti terzi
6.6 Misure in applicazione della disciplina del *Whistleblowing*
7 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO
7.1 Formazione del personale dirigente e dipendente.
7.2 Informativa a Collaboratori esterni e terze parti
8 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA
8.1 Identificazione e collocazione dell'Organo di vigilanza
8.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello e del Codice Etico
8.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza
8.4 Violazioni e sistema disciplinare
8.5 Documentazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza
9 - SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI
9.1 Principi generali nella selezione e formazione del Personale
9.2 Selezione del personale
9.3 Formazione ed informazione del personale
10 -SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI
10.1 Selezione
10.2 Informativa e pubblicità
2) PARTE SPECIALE
1. MAPPA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO
1.1 *Audit* volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio
2 – SINGOLI REATI
2.1 Reati nei confronti della PA
2.1.1 Le singole tipologie di reato
2.1.2 Le attività sensibili
2.1.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

2.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati
2.2.1 Le singole tipologie di reato
2.2.2 Le attività sensibili
2.2.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.2.4 I controlli dell'Organismo di vigilanza
2.3 Delitti di criminalità organizzata
2.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
2.5 Delitti contro l'industria ed il commercio
2.5.1 Le singole tipologie di reato
2.5.2 Le attività sensibili
2.5.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.6 Reati societari
2.6.1 Le singole tipologie di reato
2.6.2 Le attività sensibili
2.6.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.7 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
2.8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
2.9 Delitti contro la personalità individuale
2.9.1 Le singole tipologie di reato
2.9.2 Le attività sensibili
2.9.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.10 Reati di abuso di mercato
2.11 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
2.11.1 Le singole tipologie di reato
2.11.2 Le attività sensibili
2.11.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.11.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.12 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
2.12.1 Le singole tipologie di reato
2.12.2 Le attività sensibili
2.12.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.12.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.13 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
2.13.1 Le singole tipologie di reato
2.13.2 Le attività sensibili
2.13.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.13.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.14 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
2.14.1 Le singole tipologie di reato
2.14.2 Le attività sensibili
2.14.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.14.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza a
2.15 Reati ambientali
2.15.1 Le singole tipologie di reato
2.15.2 Le attività sensibili
2.15.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.15.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
2.16.1 Le singole tipologie di reato
2.16.2 Le attività sensibili
2.16.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.16.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.17 Razzismo e xenofobia
2.17.1 Le singole tipologie di reato
2.17.2 Le attività sensibili

2.17.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.17.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.18 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo d gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
2.19 Reati Tributari
2.19.1 Le singole tipologie di reato
2.19.2 Le attività sensibili
2.19.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.19.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
2.20 Contrabbando
2.20.1 Le singole tipologie di reato
2.20.2 Le attività sensibili
2.20.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.21.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza a
2.21 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato
2.22 Reati transnazionali
2.22.1 Le singole tipologie di reato
2.22.2 Le attività sensibili di prevenzione
2.22.3 I protocolli specifici di prevenzione
2.22.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza
3) ALLEGATI
1. MANUALE DELLA QUALITA' ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, EN/AS 9100, ISO 13485
2. TUTTI I DOCUMENTI RICHIAMATI E/O ALLEGATI AL MANUALE DI QUALITA'
3. VISURA CAMERALE della Technosprings Italia Srl
4. ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DELLA SOCIETA'
5. CODICE DISCIPLINARE (CCNL vigente)
6. PROCEDURE DI VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE DIPENDENTE (RIF. Po 05)
7. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
8. ELENCO DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE
9. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI.
10. FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO SOGGETTI TERZI.
11. FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE del Modello all'ODV
12. FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI del Modello all'ODV
13. LINEE DI INDIRIZZO PER LE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING)
14. CODICE ETICO
15. PROTOCOLLI/PRESIDI DI CONTROLLO

Il Documento che segue costituisce manifestazione della scelta della Technosprings Italia srl di adeguare e conformare la propria organizzazione e la propria attività d'impresa al contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 - "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" - nonché alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo testo legislativo.

---

1) PARTE GENERALE

1- NORMATIVA – IL D.LGS N. 231/2001

1.1. – Glossario

Significato di alcune parole e locuzioni, di frequente utilizzo nella presente materia.

- **RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:** si tratta di una particolare forma di responsabilità, introdotta nell'ordinamento italiano dal D.Lgs. n. 231/2001 a carico degli enti forniti di personalità giuridica nonché delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, che si configura quando un loro soggetto apicale o sottoposto commetta uno dei reati specificamente e tassativamente elencati nel decreto e l'ente tragga un vantaggio o un beneficio dal reato.

- **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:** sono le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, gli Enti Pubblici Territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni, gli Enti Pubblici non economici, gli Organismi di Diritto Pubblico, le Imprese Pubbliche, i soggetti che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi in base all' art. 2 della Direttiva 2004/17/C e del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 Marzo 2004.
- **INTERESSE:** è l'indebito arricchimento, ricercato dall'ente in conseguenza dell'illecito amministrativo, la cui sussistenza dev'essere valutata secondo una prospettiva antecedente alla commissione della condotta contestata, e, pertanto, indipendentemente dalla sua effettiva realizzazione.
- **VANTAGGIO:** è l'effettiva e reale utilità economica di cui ha beneficiato l'ente, quale conseguenza immediata e diretta del reato. Il vantaggio dev'essere accertato dopo la commissione del reato.
- **SOGGETTO APICALE:** si definisce tale il soggetto che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente, di amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché colui che esercita funzioni di gestione e di controllo, anche di fatto, dell'ente.
- **SOGGETTO SUBORDINATO:** ci si riferisce alla persona sottoposta alla vigilanza e al controllo di uno dei soggetti in posizione apicale.
- **CONFISCA:** è una misura di sicurezza a carattere patrimoniale, consistente nell'espropriazione, a favore dello Stato, di cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato.
- **DESTINATARIO:** è il soggetto a cui il modello di organizzazione si rivolge, imponendogli determinati protocolli operativi, regole di comportamento, divieti od obblighi di attivazione. Può essere un soggetto interno all'ente (un dipendente od un soggetto apicale) oppure un collaboratore esterno.

1.2. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche ed associazioni

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (D.Lgs. 231/2001), riguardante la "**Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"** (nel prosieguo, per comodità, anche solo "Decreto"), ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc.) , per una serie di **reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi**, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.

E' bene precisare che la responsabilità amministrativa dell'ente sorge quando **la condotta sia stata posta in essere da soggetti legati all'ente da relazioni funzionali,** che sono dalla legge individuate in due categorie:

1. quella facente capo ai "***soggetti in cd. posizione apicale*"**, cioè i vertici dell'azienda;
2. quella riguardante "***soggetti sottoposti all'altrui direzione*"**.

Circa l'ipotesi di reati commessi da **soggetti in posizione "apicale"**, l'esclusione della responsabilità postula essenzialmente che:

1. sia stato formalmente adottato quel sistema di regole procedurali interne costituenti il modello **(Adozione del modello)**;
2. il modello risulti astrattamente idoneo a "*prevenire reati della specie di quello verificatosi*" **(Idoneità del modello)**;
3. tale modello sia stato attuato "*efficacemente prima della commissione del reato*" **(Attuazione del modello)**;
4. sia stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (**c.d. ORGANO DI VIGILANZA – nel prosieguo anche OdV -)**;
5. le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione **(Elusione fraudolenta del modello**);
6. non vi sia stata "*omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV*".

Nel caso di reati commessi da **soggetti sottoposti**, la responsabilità dell'ente scatta se vi è stata *inosservanza da parte dell'azienda degli obblighi di direzione e vigilanza*. Tale inosservanza è *esclusa* dalla legge se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati.

Quindi, sia nel caso di reati commessi da apicali che da sottoposti, l'adozione e la efficace attuazione da parte dell'ente del modello organizzativo, gestionale e di controllo è condizione essenziale, anche se non sempre sufficiente, per evitare la responsabilità cd amministrativa dell'ente medesimo.

La responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali anche gli **enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato.**

La responsabilità si configura anche in relazione a **reati commessi all'estero**, *purché* per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi. Successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, il legislatore ha

provveduto in più riprese ad estendere l'elenco degli illeciti attribuibili all'ente, in un contesto evolutivo dal quale è lecito attendere futuri ulteriori ampliamenti dell'ambito della responsabilità diretta dell'ente " per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio".

1.3.- Sanzioni

L'ente che sia riconosciuto colpevole è soggetto a:

a) sanzione pecuniaria;
b) sanzione interdittiva;
c) confisca del prezzo o del profitto del reato;
d) pubblicazione della sentenza.

A) **La sanzione pecuniaria** si applica sempre, per quote, associate ad un importo riconducibile ad un valore minimo e massimo. Ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 231/2001, la sanzione pecuniaria trova applicazione quando viene commesso un reato – nell'ambito di quelli indicati dal decreto in esame – e l'ente ha adottato un modello organizzativo non idoneo ad evitare la commissione dell'illecito penale oppure non lo ha adottato affatto. In questo caso il comportamento dell'ente, correlato alla commissione del reato, configura un illecito a sè stante, punito sempre con una pena pecuniaria.

Questo tipo di sanzione è quantificata secondo un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 ed il cui valore oscilla da un minimo di € 250,23 ad un massimo di € 1549,37. La determinazione dell'importo di ogni quota è rimessa alla discrezionalità del giudice, che valuta, ex art. 11, le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente nonché la gravità del fatto, il grado della responsabilità dell'ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Ai sensi dell'art. 12, la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
3. nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere a) e b), la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329.

B) **Le sanzioni interdittive,** che possono aggiungersi alle precedenti, sono:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per applicare le sanzioni interdittive occorre che di esse vi sia esplicita previsione normativa nei reati presupposto.

Inoltre dette sanzioni vengono irrogate quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

La determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva è demandata alla discrezionalità del giudice, che dovrà seguire i citati criteri indicati dall'art 11. In termini di durata tali sanzioni oscillano da 3 mesi a 2 anni.

A mente dell'art. 17 del decreto, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

C) **La confisca** del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato.

D) **La pubblicazione della sentenza** di condanna può essere disposta in caso di pena interdittiva, una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali, nonché mediante affissione nell' albo del Comune dove l'ente ha la sede principale, a spese dell'ente medesimo.

1.4 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 (REATI PRESUPPOSTO)

A seguito delle modifiche apportate per mezzo di alcuni provvedimenti legislativi, il quadro originario dei reati che possono dare origine a responsabilità penale si è progressivamente ampliato.

Attualmente esso contempla le seguenti figure:

1 - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)

- Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato (art. 316 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2 comma n. 1 c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/86)

2 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* D.Lgs. 231/01)

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materi di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comm11 D.L. 21/09/2019 n. 105 convertito in L. n. 133 del 17/11/2019)

3 - Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-*ter*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da

sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

4- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5– Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1., D.Lgs. n. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.)

6- Reati societari (art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/01))

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'in*ter*essi (art. 2629-*bis* c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-*bis* c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

7- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater*, D.Lgs. 231/01)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270- *ter* c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- *quater* c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies*.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies.*2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-*ter* c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

8-Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*-1, D.Lgs. 231/01)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

9 -Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquie*s, D.Lgs. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

10 - Reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*, D.Lgs. 231/01)

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)
- Sanzioni amministrative-abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis D. Lgs. n. 58/1998 - TUF)
- Sanzioni amministrative-manipolazione di mercato (art. 187 ter D.Lgs. n. 58/1998 - TUF)
- Responsabilità amministrativa in materia di abusi di mercato (art. 187 quinquies TUF)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

11- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-*septies*, D.Lgs. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

12- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies*, D.Lgs. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 *te*r c.p.)

13- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis, L. 633/1941)
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941)
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941)

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941)

14- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

15-Reati ambientali (art. 25-*undecies*, D.Lgs. n. 231/01)

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)
- Circostanze aggravanti dei delitti degli artt. 452-*bis, quater, quinquies* e *sexies* c.p. (art. 452-*octies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aereomobili ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee ("Codice dell'ambiente" - D.lgs.152/06 art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti ("Codice dell'ambiente" - D.lgs.152/06 art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ("Codice dell'ambiente" - D.lgs.152/06 art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi di rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 260 bis)
- Superamento dei limiti di qualità dell'aria ("Codice dell'ambiente" - D.lgs. 152/06, art. 279, comma 5)
- Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (D.lgs. 202/07, artt. 8 e 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. 549/93, art. 3)

16- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-*duodecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.Lgs. n. 286/1998)

17 -Razzismo e xenofobia (Art. 25-*terdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

18- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-q*uaterdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

19 – Reati Tributari (Art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. n. 231/2001)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

• Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
• Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
• Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)
• Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)
• Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

20 Contrabbando (Art. 25-*sexiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001)

• Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
• Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
• Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
• Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
• Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

21-Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

• Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
• Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
• Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
• Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
• Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

22- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

1.5- Il modello di organizzazione, gestione e controllo quale condizione esimente della responsabilità dell'ente.

Il **D.Lgs. 231/2001 – all'art. 6 -** prevede una forma specifica di **esimente** dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

a) l'organo dirigente abbia **adottato** ed **efficacemente attuato**, prima della commissione del fatto illecito, **modelli di organizzazione e gestione** idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
b) abbia affidato, ad un organo interno appositamente creato, detto **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il **compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello** in questione, nonché **di curarne l'aggiornamento**;
c) le persone che hanno commesso il reato abbiano **agito eludendo** il Modello su indicato;
d) **non** vi è stato **omesso o insufficiente controllo** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Al comma 2 del medesimo art. 6, il Decreto prevede poi che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati **(Mappatura del rischio);**
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire **(Protocolli);**
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati. Le procedure riguardanti i flussi finanziari devono ispirarsi ai canoni di *verificabilità, trasparenza e pertinenza* all'attività dell'azienda;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello **(Flussi di informazioni da e con l'Odv);**
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello **(Sistema disciplinare).**

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono porsi l'**obiettivo del giudizio di idoneità**, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'ente. A tale proposito lo stesso decreto legislativo prevede che i modelli di organizzazione e di gestione, garantendo le esigenze suddette, possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (c.d. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia, che – di concerto con i Ministeri competenti – può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli di organizzazione e di gestione a prevenire i reati.

2 LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA E DI CNDCEC DEL FEBBRAIO 2019

Il presente Modello si ispira alle "Linee Guida" per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, emanate da **Confindustria** (e periodicamente aggiornate) e da **CNDCEC** nel febbraio 2019, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

a. Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/2001;
b. Predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:
- Codice Etico
- sistema organizzativo
- procedure manuali ed informatiche
- sistemi di controllo e gestione
- comunicazione al personale e sua formazione

c. Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:
- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione
- documentazione dei controlli

d. Individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
- autonomia e indipendenza
- professionalità
- continuità di azione

e. Obblighi di informazione dell'Organismo di controllo
f. Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma del Codice Etico e delle procedure previste dal modello.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello. Infatti il **singolo Modello deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della società**, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

Da segnalare che **il sistema di controllo interno e di gestione della Technosprings Italia Srl** in aggiunta a quanto contenuto nelle linee guida, **ha come base anche i seguenti documenti:**

1. Codice disciplinare (Allegato 5)
2. procedure di valutazione annuale personale dipendente (rif . PO 05)
3. Manuale qualità (MGQ)
4. tutti i documenti richiamati e/o allegati dal Manuale di Qualità
5. Documento di valutazione dei rischi (DVR)
6. elenco dei documenti del sistema di gestione aziendale

Vengono inoltre tenute su base mensile o, comunque, quando se ne ravveda la necessità per motivi gestionali, le seguenti riunioni:

- verifica dello scadenziario qualità, ambiente e sicurezza e adempimenti;
- commento e controllo dei dati di prestazione (KPI)

- stato del magazzino e delle scorte (in base a censimento)
- stato di avanzamento delle azioni correttive e preventive e di miglioramento
- programmazione ed effettuazione degli audit sistematici di processo.

Almeno una volta all'anno il Datore di lavoro effettua:

- insieme con RSPP, Medico competente e RLS (interno) la Riunione della sicurezza con valutazione del DVR, uso dei DPI, piano di formazione del personale, dati sugli infortuni e sulla sorveglianza sanitaria
- con i resp. Qualità, Acquisti, Magazzino, Progettazione, HR e Vendite il riesame della direzione riguardante l'intero sistema di gestione aziendale.

3. ELEMENTI DELLA *GOVERNANCE* SOCIETARIA E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETA'

Si rimanda, per la descrizione di quanto al presente punto, al **Manuale di qualità ai sensi delle norma UNI EN ISO 9001, alla EN/AS9100 e alla ISO 13485,** allegati al presente atto per farne parte integrante **(ALLEGATO 1 e 2),** la **Visura CCIAA** e all'organigramma nominativo (rispettivamente **ALLEGATO 3 e 4**) della Società, aggiornati alla redazione del presente Modello.

3.1 Technosprings Italia Srl

La Società' (nel prosieguo, per comodità, anche TSI) ha per oggetto le lavorazioni e produzioni meccaniche in genere ed in particolare la fabbricazione di molle in filo e nastro di acciaio e metalli non ferrosi, nonché di minuterie in filo e nastro.
La Società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso l'assunzione o concessione di mandati, rappresentanze ed agenzie comunque utili al raggiungimento dei propri fini, prestare fideiussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, e assumere partecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.
La sede legale della Technosprings Italia Srl è a Milano, via Lodovico Ariosto nr.32 (PEC: technosprings@pec.technosprings.com) e vi sono n. 1 unità locali a:
Besnate VA, via Giacomo Puccini 4/8, ove è collocata la sede produttiva, R&D e amministrativa.

3.2 Il modello di *governance* di Technosprings Italia Srl

La Technosprings Italia Srl è una società a responsabilità limitata che può essere rappresentata da un Consiglio di Amministrazione ovvero da un amministratore unico.
Attualmente la società è rappresentata da un Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla persona della signora Irene dell'Oro, la quale è investito di ogni potere di amministrazione della Società.
La rappresentanza della Società spetta al Presidente, al Vice Presidente, all'Amministratore Delegato e ai Consiglieri delegati in base ai loro compiti e poteri.
In data 23/12/2019, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Consigliere Dott. Stefano Gualandris il ruolo di Datore di Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 81/08.

3.3 L'assetto organizzativo della Technosprings Italia Srl

Il Responsabile dell'attività è il Presidente e Amm. Delegato Dell'Oro Irene, che ha cosi suddiviso e responsabilità e le aree di attività come segue:

1) legale rappresentante con funzione di direzione amministrativa e finanziaria: Irene Dell'Oro
2) datore di lavoro per la sicurezza e l'ambiente e gestione della privacy: Dott. Stefano Gualandris
3) RSPP e responsabile gestione e smaltimento rifiuti: Roberto Gualandris
4) RLS: Cristian Prisco
5) direzione commerciale: ing. Alessio Miotti
6) direzione tecnica e R&D e sistemi informatici (IT): Dott. Stefano Gualandris
7) direzione acquisti: Dott. Stefano Gualandris
8) direzione qualità: Massimiliano Ruggeri
9) direzione ufficio HR: Valentina Bonora
10) direzione produzione: Luca Paglialonga
11) direzione logistica/magazzino: Massimiliano Nicoli
12) consigliere delegato con funzioni di direzione operativa: Dott. Stefano Gualandris.

La direzione ha formalizzato **un organigramma** preciso delle funzioni aziendali ritenute necessarie, *in cui sono stabilite le funzioni principali e le autorità. L'incarico di assicuratore qualità e stato ufficializzato in forma scritta come le altre funzioni in un* mansionario individuale **(ALLEGATO 4)**

Grazie alla valutazione delle competenze di ognuno la Direzione periodicamente può:

a) stabilire la necessità di aggiornamento e nuovi fabbisogni formativi, predisponendo un piano di formazione;
b) stabilire quali siano le singole mansioni che intende collegare ad ognuna delle funzioni create;
c) informare l'Operatore prescelto, che controfirma il mansionario per lettura, comprensione ed accettazione dello stesso.

Il mansionario si considera accettato e funzionante a partire dalla data apportata al fondo dello stesso e si considera in vigore permanentemente fino a quando una delle due parti non desideri apportare modifiche.

L' **Assicuratore della Qualità** (AQ) ha il compito preciso di gestire la parte documentale ed applicativa pratica del presente Sistema di Gestione, segnalando alla direzione tutte le eventuali anomalie, non conformità e necessità di aggiornamento/miglioramento. La funzione AQ non sostituisce in alcun caso nei loro compiti dirigenziali e decisionali specifici la Direzione, il Responsabile Tecnico o il Responsabile Acquisti, che continuano ad assolvere normalmente ciascuno i propri compiti.

3.4. Descrizione delle attività e modalità operative per l'erogazione del servizio

Quanto all'attività svolta dalla TSI si richiama, per fare parte integrante del presente modello, quanto contenuto nella sezione 2 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA', alla sezione II punto 2.3 "ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE", la Sezione III e IV "MODALITA' OPERATIVE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO" del Manuale di qualità e l'organigramma **(ALLEGATO 1 e 3).**

4 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TECHNOSPRINGS ITALIA S.R.L.

4.1 Obiettivi e finalità perseguite nell'adozione del Modello

TSI, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e nel perseguimento degli obiettivi sociali ed istituzionali, a tutela della propria posizione ed immagine, ha deciso di avviare **un Progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto**.

La TSI ha predisposto il Modello sulla base di quanto previsto dal Decreto 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida formulate da Confindustria, nonché sulla base della specifica giurisprudenza formatasi negli anni in questa materia.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di Modelli allineati alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto di TSI, affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, anche un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l'adozione del Modello, si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano per conto della TSI nell'ambito di attività sensibili, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la TSI intende attenersi nell' esercizio dell'attività aziendale;
- consentire alla TSI, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello.

In attuazione di quanto previsto dal citato Decreto, il Presidente di TSI ha affidato ad un apposito organismo l'incarico di assumere le funzioni di **Organismo di Vigilanza**, con il compito – legislativamente stabilito - di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Per quanto concerne i dettagli in merito all'Organismo di Vigilanza nominato dalla Società si veda il prosieguo al punto n. 8 Parte Generale.

4.2 Elementi fondamentali del Modello

Con riferimento all'esigenze individuate dal legislatore nel Decreto e sviluppate da Confindustria e del CNDCEC nelle Linee Guida, i **punti fondamentali sviluppati** nella definizione del Modello possono essere cosi brevemente riassunti:

• **analisi di una mappa dettagliata delle attività aziendali sensibili,** ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio. In altre parole sono state individuate le aree od i processi di possibili rischi nella attività aziendale in relazione ai reati-presupposto contenuti nel D. Lgs. 231/2001 (**Risk Management);**

- **analisi dei protocolli** in essere e definizione delle eventuali implementazioni finalizzate, con riferimento alle attività aziendali sensibili;
- creazione di **regole etico-comportamentali** idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale. È stato, pertanto, scritto un sistema normativo – composto dal **Codice Etico della Società (ALLEGATO 14)** – che fissa le linee di orientamento generali, finalizzate a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nei settori "a rischio" – cfr. punto n. 5 della Parte Generale del presente Modello -;
- verifica dell'adeguata **proceduralizzazione dei processi aziendali** strumentali, in quanto interessati dallo svolgimento di attività sensibili al fine di:
  - ✓ definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime;
  - ✓ garantire la tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
  - ✓ garantire, ove necessario, l'oggettivazione dei processi decisionali, al fine di limitare decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi;
  - ✓ garantire un sistema di deleghe e di distribuzione dei poteri aziendali, che assicuri una chiara e trasparente suddivisione delle responsabilità ed un'altrettanto chiara rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
  - ✓ garantire la definizione di strutture organizzative capaci di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, assicurando una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta segregazione e separazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti dalla struttura organizzativa apicale siano realmente attuati, individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- esistenza e documentazione di **attività di controllo e supervisione**, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di **meccanismi di sicurezza** che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- l'identificazione dell'**Organismo di Vigilanza** e l'attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la definizione dei **flussi informativi nei confronti dell'Organismo**;
- la definizione delle **attività di informazione, sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali **delle regole comportamentali e delle procedure istituite**;
- la definizione e applicazione di **disposizioni disciplinari** idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- la definizione delle **responsabilità** nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione dei Modelli oltre che nella **verifica del funzionamento** dei medesimi e dei comportamenti aziendali con relativo **aggiornamento periodico** (controllo *ex post*).

Il Modello si compone di una "**Parte Generale**", di una "**Parte Speciale**" predisposta per le differenti tipologie di reati contemplate dal Decreto e ritenute suscettibili di creare criticità e degli **"Allegati".**

In relazione al contenuto preso in considerazione nella Parte Speciale, l'estensione dei reati-presupposto anche alle fattispecie in tema di sicurezza sul lavoro, apre alla possibilità di tener conto – nella elaborazione del Modello Organizzativo, ai sensi dell'art. 30 d. lgs. 81/2008 – del documento di valutazione del rischio e dei piani operativi di sicurezza elaborati dal Responsabile Servizio di Protezione e Prevenzione con la collaborazione delle figure previste dalla normativa vigente (datore di lavoro, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

La creazione di specifici "garanti", pertanto, è avvenuta nel pieno rispetto di quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del T.U. sulla sicurezza.

Le singole Parti Speciali, in particolare, stabiliscono le linee guida per le misure e procedure in grado di prevenire o, comunque, ridurre fortemente il rischio di commissione di reati; l'Organismo di Vigilanza della persona giuridica dovrà, sulla base delle disposizioni del Modello, provvedere alla definizione degli eventuali contenuti specifici di tali misure e procedure.

Al di là delle descritte procedure, che operano e*x ante*, saranno comunque sempre possibili verifiche successive su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali (controllo *ex post*). Le procedure e le misure adottate potranno essere oggetto di modifica.

TSI ha inteso dotarsi di un sistema organizzativo rigoroso nell'attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e puntuale descrizione dei ruoli, con assegnazione chiara dei poteri autorizzatori e di firma, nonché con predisposizione di meccanismi di controllo fondati, tra l'altro, sulla separazione dei compiti.

Tale organizzazione di poteri e responsabilità risulta anche dallo Statuto della Società.

4.3 Modalità di modifica, integrazione ed aggiornamento del Modello

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs.231/2001, **le modifiche e integrazioni del Modello,** in considerazione di sopravvenute modifiche normative o di esigenze palesate dall'attuazione dello stesso, s**ono rimesse alla competenza dell'Organo Dirigente di TSI previo parere non vincolante dell'OdV**.

E'attribuito **all'Organo di Vigilanza** il potere di **proporre modifiche** al Modello o integrazioni di carattere formale, nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli, nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative "a rischio" o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale, restando poi comunque necessaria l'approvazione del Modello e delle sue modifiche da parte dell'Organo Dirigente.

4.4 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo strutturato ed organico che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, sia dei reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto, mediante:

a. l'individuazione delle "attività sensibili", esposte al rischio di reato.
b. l'adozione di procedure volte anche a determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di TSI S.r.l. la piena consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione. La commissione di un illecito è comunque fortemente condannata e contraria agli interessi di TSI anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne direttamente o indirettamente vantaggio;
c. un monitoraggio costante dell'attività, per consentire a TSI di prevenire od impedire la commissione del reato.

Oltre ai principi sopra indicati, **i punti cardine del Modello** sono:

a. l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie idonee ad impedire l'attribuzione all'OdV della Società dei compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
b. la redazione, la verifica e l'archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, nonché la sua rintracciabilità in ogni momento;
c. l'obbligo di informazione nei confronti dell'OdV riguardo alla consumazione di reati e ad altre notizie rilevanti per l'organizzazione aziendale;
d. il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
e. la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
f. l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, in proporzione al livello di responsabilità, delle regole comportamentali e delle procedure in essere;
g. l'attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali con controllo anche a campione.

4.5 Attuazione, controllo e verifica dell'efficacia del Modello

Come previsto dal D. Lgs. 231/2001, l'attuazione del Modello è rimessa alla responsabilità di TSI; sarà compito specifico dell'Organismo di Vigilanza verificare e controllare l'effettiva ed idonea applicazione del medesimo in relazione alle specifiche attività aziendali.

Quindi, ferma restando la responsabilità dell'Organo Dirigente, si intende attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di coordinare le previste attività di controllo e di raccoglierne e sintetizzarne i risultati, comunicandoli tempestivamente e con cadenze predeterminate all'organo di vertice.

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'ODV dall'art. 6, comma 1 lett. b), D. Lgs. 231/2001, il Modello sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

a) verifiche Ispettive sul rispetto delle misure di prevenzione previste dalle singole Parti Speciali in relazione alle aree ed al tipo di rischio reato prese in considerazione;
b) verifiche periodiche sull'effettivo funzionamento del Modello e delle procedure implementative del medesimo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
c) riesame annuale di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri soggetti interessati, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello, delle ipotesi di reato previste dal Decreto e del Codice Etico. La revisione avrà cadenza annuale.

4.6 Diffusione e comunicazione del Modello

Il presente Modello viene diffuso all'interno e all'esterno della organizzazione aziendale, in modo diversificato a seconda dei Destinatari cui si rivolge.

In particolare, all'interno della Società il presente Modello (con i suoi ALLEGATI) è pubblicato, con adeguato rilievo, sul sito di TSI (http://www.technosprings.com/), nonché nell'Archivio informatico interno ed è consultabile su supporto cartaceo a disposizione presso la sede e presso le unità locali di TSI.

Ai Collaboratori, Consulenti, Partner, Fornitori è data informativa del Modello e dei suoi allegati mediante richiamo dello stesso nei contratti. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal Collaboratore, Consulente, Partner, Fornitore, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

Ai nuovi assunti, ai Clienti, ai Fornitori ed ai Consulenti saranno comunicati mediante posta elettronica certificata o altra forma di comunicazione l'informativa con il riferimento ai documenti presenti sul sito web, in modo da assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria importanza per la Società.

L'adozione e l'aggiornamento del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti e agli Organi Sociali della Società.

TSI promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello tra tutti i Destinatari, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali (cfr. *infra*, punto 6).

I Destinatari sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del Modello – chiedendo e ricevendo dalle Unità Organizzative aziendali preposte gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni del contenuto – a osservarlo e a contribuire alla sua attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

Sono, poi, organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.

Si veda ad integrazione del presente paragrafo il punto 7) del presente Modello.

5. CODICE ETICO

5.1. Scopo, valori e principi, Destinatari, pubblicità del Codice Etico

La TSI si prefigge di rispettare compiutamente le leggi ed i regolamenti vigenti, in relazione allo svolgimento della propria attività. Con l'emanazione del Codice Etico (**ALLEGATO 14**), la Società si pone altresì l'obiettivo di orientare i comportamenti degli organi societari e dei loro singoli componenti, dei Dipendenti e dei Collaboratori a vario titolo della medesima e delle sedi secondarie e dei valori etici nella gestione degli affari, attraverso l'autodisciplina e l'adozione delle migliori tecniche e procedure di *corporate governance*.

La Società ritiene che l'orientamento all'etica sia da considerarsi un approccio indispensabile per l'affidabilità della medesima verso l'intero contesto civile ed economico in cui opera: a tali esigenze risponde la predisposizione del presente Codice Etico, rappresentando un **sistema di regole da osservare da parte di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società**, sia con riferimento ai rapporti interni che con soggetti esterni. L'importanza del Codice Etico è peraltro resa sempre più attuale dalle indicazioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive integrazioni e modificazioni, nel cui ambito si pone in rilievo la centralità del documento nel sistema di controllo interno delle società, al fine di scongiurare la realizzazione di reati.

La Società si impegna a divulgare il Codice Etico, mediante apposita attività di comunicazione interna ed esterna, anche tramite il proprio sito web, e verso tutti coloro con i quali intrattiene regolari rapporti.

Il Codice Etico di TSI, anche in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs n. 231/2001, vieta ogni comportamento criminoso che possa compromettere civilisticamente e penalmente la Società.

L'osservanza del Codice Etico è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2104 del codice civile

La Società è tenuta a rendere edotti i propri Organi, i dirigenti, i Dipendenti e i Collaboratori, nonché i propri Consulenti, Fornitori e i Partners, sulle norme e sulle disposizioni contenute nel presente Codice Etico, applicando le sanzioni previste in caso di violazione.

La violazione delle norme del Codice Etico potrà pertanto costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale. Analogamente, la Società si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente avverso i terzi (fornitori, agenti e consulenti ecc.) che abbiano violato le norme del presente Codice Etico a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con la Società. Le risorse umane della Società, ad ogni livello gerarchico o di responsabilità funzionale, nonché i terzi (ove a ciò tenuti contrattualmente), sono quindi chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e delle regole di condotta contenute nel presente Codice Etico.

Gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti, i Consulenti e i Collaboratori della Società possono fare riferimento al loro diretto responsabile e, ove opportuno, all'apposito Organismo di Vigilanza sia per ottenere chiarimenti in merito all'operatività del presente Codice Etico che per denunciarne la sua eventuale violazione.

6. SISTEMA DISCIPINARE PER VIOLAZIONE DEL MODELLO

Si richiama a far parte integrante del presente punto il Codice disciplinare **(ALLEGATO 4).**

6.1 - Principi generali.

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto Legislativo 231/2001, i modelli di organizzazione, gestione e controllo, la cui adozione ed attuazione (unitamente alle altre situazioni previste dai predetti articoli 6 e 7) costituisce condizione *sine qua non* per l'esenzione di responsabilità della Società in caso di commissione dei reati di cui al Decreto, possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedano un **sistema di regole da osservare e** un **sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto di dette regole**. Tale sistema disciplinare deve rivolgersi tanto ai lavoratori dipendenti quanto ai collaboratori e terzi che operino per conto della Società, prevedendo idonee sanzioni di carattere disciplinare in un caso e di carattere contrattuale/negoziale (es. risoluzione del contratto ecc.) nell'altro caso.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto i modelli di organizzazione e le procedure interne costituiscono regole vincolanti per i destinatari, la violazione delle quali deve, al fine di ottemperare ai dettami del citato Decreto Legislativo, essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.
L'applicazione di provvedimenti disciplinari per la violazione delle regole di condotta aziendali prescinde, pertanto, dall'esito del giudizio penale, in quanto tali regole sono assunte dall'azienda in piena autonomia ed a prescindere dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 – Regole generali di comportamento

Il comportamento degli Amministratori e dei Dipendenti della Società (di seguito detti "Dipendenti"), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società (di seguito detti "Consulenti") e delle altre controparti contrattuali di TSI, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.
In particolare, le regole di comportamento prevedono che:

- i Dipendenti, i Consulenti non devono porre in essere comportamenti che integrano le fattispecie sia di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sia di reati penalmente rilevanti anche se non previsti dal sopra citato decreto;
- nelle relazioni intercorrenti con/fra Dipendenti, i Consulenti è espressamente vietato porre in essere accordi non regolati da documenti ufficiali preventivamente autorizzati dal Vertice aziendale o da Responsabili delegati;
- i Dipendenti devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di illegittimo conflitto di interessi. In particolare è espressamente vietato stipulare accordi e/o contratti con persone aventi legami di parentela, salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione del Vertice Aziendale.
- i compensi dei Consulenti devono essere determinati per iscritto. E' espressamente vietato elargire compensi di qualunque natura non supportati dalla necessaria documentazione contrattuale;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i Dipendenti, Consulenti che operano sia con gli enti pubblici, che in generale con terzi, devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o comunque di rischio con riferimento ai principi riportati nel presente Modello;
- nessun tipo di pagamento superiore agli euro 500,00 può essere effettuato in contanti o in natura. Eventuali pagamenti per piccoli importi effettuati per cassa ed eccedenti il valore di euro 999,99 (novecentonovantanove/00) devono essere espressamente autorizzati e dalla Direzione Amministrativa con informativa all'OdV;
- è espressamente vietata l'elargizione in denaro a pubblici funzionari;
- è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari o a persone ad essi riconducibili, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la TSI Srl. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità' del loro valore e perché volti a promuovere iniziative di carattere caritatevole o l'immagine della Società. I regali offerti devono essere documentati in modo tale da consentire le necessarie verifiche e autorizzazioni.
- i rapporti sia nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che in generale con terzi, devono essere gestiti da persone con un esplicito mandato da parte della Società, identificabile con il sistema di deleghe in essere in TSI;
- devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui Soci e sui terzi;

- è consentito ai Soci l'esercizio di controllo nei limiti previsti ed il rapido accesso alle informazioni contemplate dalle norme, con possibilità di rivolgersi all'OdV in caso di ostacolo o rifiuto.

6.3 Sanzioni per il Personale dipendente

I comportamenti tenuti dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come **illeciti disciplinari.**

I provvedimenti disciplinari previsti nei casi di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure interne da parte del lavoratore, sono quelli di seguito elencati (conformi a quanto previsto dal CCNL Metalmeccanica PMI):

- incorre nei provvedimenti di **RIMPROVERO E/O BIASIMO E/O RICHIAMO, MULTA, SOSPENSIONE**, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, adotti nell'espletamento delle attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello). La sanzione é commisurata alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa, anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva;
- incorre nel provvedimento del **LICENZIAMENTO CON PREAVVISO** il lavoratore che nell'espletamento delle attività sensibili adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto al compimento di un reato rilevante sia ai fini del D.Lgs. 231/2001, sia riguardo la legislazione vigente.
- incorre nel provvedimento di **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** il lavoratore che nell'espletamento delle attività sensibili violi le prescrizioni del Modello e le leggi vigenti.

I provvedimenti disciplinari comminabili nei riguardi di detti lavoratori rientrano tra quelli previsti dal Codice aziendale di disciplina **(ALLEGATO 5)**, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300 "Statuto dei lavoratori", dal Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti.

Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni previste nel Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie attività, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, dal Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti (CCNL) e nel Codice Disciplinare Aziendale.

In particolare:

- laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso;
- qualora la violazione sia di minore entità ma pur sempre di gravità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, il Dirigente incorre nel licenziamento giustificato con preavviso;
- qualora la violazione non sia di entità tale da ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario, TSI adotta la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla Legge e dal CCNL applicabile.

Operai, Impiegati e Quadri

In conformità alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale per i Lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione impianti (CCNL), nell'art. 7 L. n. 300/1970 e nel Codice Disciplinare Aziendale:

- incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa (per una somma non eccedente l'importo di tre ore di normale retribuzione) o sospensione dal lavoro – in caso di violazione plurima e/o reiterata) dalla retribuzione (per un periodo da uno a tre giorni), secondo la gravità della violazione, il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle relative aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni dei doveri del dipendente individuati dal CCNL pregiudizievoli per la disciplina e la morale dell'azienda;
- incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso il lavoratore che ponga in essere, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un notevole inadempimento in violazione delle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti violazioni più gravi di quelle individuate al precedente punto;
- incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero posto in essere in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal D. Lgs. 231/01, dovendosi ravvisare in tale condotta una gravissima violazione che provochi all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale.

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Nel caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori di TSI, l'Organismo di Vigilanza *ex* D. Lgs. 231/01 informa mediante comunicazione scritta il Consiglio di Amministrazione, che procederà ad assumere una delle seguenti iniziative, tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:
- dichiarazioni nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dell'incarico/delega;
- richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno l'adozione di adeguati provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente, nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'amministratore nei confronti della Società e al ristoro dei danni patiti.

6.5 Misure nei confronti di Consulenti, Collaboratori ed altri soggetti terzi

Ogni comportamento posto in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai Collaboratori, Revisori, Consulenti, Partner, Fornitori, Clienti ed altri soggetti esterni alla Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello, determina il recesso unilaterale dal rapporto contrattuale, in virtù di apposite e specifiche clausole che TSI prevede in ogni contratto.
Nel caso in cui le violazioni siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate al lavoratore, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte dello stesso, da parte del proprio datore di lavoro (somministratore o appaltatore) e i procedimenti potranno dare luogo anche ad azioni nei confronti dello stesso somministratore o appaltatore.
La Società, in ogni caso, potrà limitarsi a chiedere, in conformità agli accordi contrattuali intercorrenti con gli appaltatori e i somministratori, la sostituzione dei lavoratori che abbiano commesso le violazioni di cui sopra.

6.6. Misure in applicazione della disciplina del *Whistleblowing*

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del D.Lgs n. 231/01, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.
In particolare, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che verrà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti (cfr. Linee di indirizzo per le segnalazioni – **ALLEGATO 13** -). L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 C.C., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.
È onere del Datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.
È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

7. PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEL CODICE ETICO IN ESSO CONTENUTO

7.1. Formazione del personale dirigente e dipendente.

Un'**effettiva conoscenza** del presente Modello e del Codice Etico nel contesto aziendale deve essere assicurata mediante la **pubblicazione sul sito web della società e l'invio, tramite e-mail**, a tutto il personale dirigente e dipendente, del relativo testo.
Sono, poi, organizzate specifiche attività di informazione e formazione sull'argomento, nonché è fornito a tutti l'accesso ad un apposito spazio dedicato al Decreto nella rete informativa aziendale.
Gli **interventi formativi** prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del presente documento descrittivo;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- iscrizione a corsi specifici esterni.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.
La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria.
L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture aziendali, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.
Per tutti i nuovi assunti, oltre alla **consegna di una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello presente sul sito aziendale (ALLEGATO 10)**, verranno organizzati specifici eventi informativi e formativi sull'argomento.

7.2 Informativa a Collaboratori esterni e terze parti.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, l'Organismo di Vigilanza, in stretta cooperazione con **i responsabili** delle aree interessate (settore acquisti, commerciale...), provvederà a definire un'**informativa specifica** a seconda delle terze parti interessate, nonché a curare la diffusione del contenuto del Modello e del Codice Etico adottato dalla TSI.
Technosprings Italia Srl potrà, inoltre:

a) fornire ai collaboratori adeguate informative sulle politiche e le procedure indicate nel presente Modello;
b) dotare i collaboratori di testi contenenti le clausole contrattuali utilizzate al riguardo;
c) inserire nei contratti riferimenti al vigente modello organizzativo.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Con la adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di cui al D. Lgs. 231/2001 ("Modello") e del Codice Etico richiamato e considerato parte integrante, viene istituito l'Organismo di Vigilanza, **organo esterno alla Technosprings Italia Srl,** a cui è affidato il **compito di vigilare sul funzionamento del Modello e sulla sua effettiva applicazione e di curarne l'aggiornamento.**
La nomina dell'OdV viene affidata al Consiglio di Amministrazione della Technosprings Italia Srl.
L'OdV elegge al proprio interno, alla prima seduta utile, il Presidente.
L'OdV rimane in carica fino a revoca da parte del CDA nominante.
A disposizione dell'OdV il CDA delibera una somma annuale di cui l'OdV può disporre liberamente per le Sue funzioni.

8.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del Decreto l'organo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli nonché di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo esterno alla Società (art. 6, comma 1, lett. B, del Decreto) e diverso dal Presidente o dalla Direzione Aziendale, ovvero da tutti coloro che svolgono funzioni operative nella Società. In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, e delle modifiche apportate alle Linee Guida di Confindustria e di CNDCEC del 2019, la migliore scelta della Società cui affidare le funzioni di vigilanza e controllo é stata individuata in una struttura composta da soggetti esterni alla Società, esperti in materie connesse alla disciplina prevista dal decreto, dotati di autorevolezza ed indipendenza, ora individuati in:

- Rag. Cassani Danila per la parte amministrativa
- Ing. Andrea Tomasini per la parte tecnico/amministrativa
- Avv. Foletto Laura per la parte legale

con

Sede ODV c/o Rag. Danila Cassani
con studio in Gallarate, Via Goffredo Mameli n. 13

Tale scelta è stata determinata dal fatto che le suddette figure sono risultate essere, in base anche ad un confronto con le altre funzioni della Società, come le più adeguate per far assumere all'Organismo di Vigilanza i **requisiti di autonomia,**

indipendenza, professionalità e continuità d'azione che il Decreto stesso richiede per tale delicata funzione. Per una piena aderenza ai dettami del decreto, **l'Organismo di Vigilanza è un soggetto che riporta direttamente ai vertici della Società in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati** mediante appositi documenti organizzativi/comunicazioni interni sono stabiliti i flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;
- una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- l'aver riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto;
- l'aver riportato condanna penale per delitto, anche nella forma dell'applicazione pena sull'accordo delle parti *ex* art. 444 c.p.p.;
- la pendenza di un procedimento per delitto per il quale venga promossa l'azione penale.

I membri dell'OdV possono recedere dalla carica dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata ricevuta di ritorno.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca per giusta causa.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per causa da ritenersi giusta:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione di TSI prenderà senza indugio le decisioni del caso.

8.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza in materia di attuazione e controllo del Modello e del Codice Etico

All'OdV è affidato il **compito di vigilare:**

- sull'osservanza del Modello da parte di dipendenti, consulenti, fornitori, partner;
- sull'effettività efficacia e adeguatezza del Modello e del Codice Etico in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'Impresa ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento e adeguamento del Modello e del Codice Etico, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze derivanti dall'attività descritta precedentemente; l'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo.

All'Organismo di Vigilanza, invece, non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività dell'Ente.

All'OdV sono altresì affidati i **compiti e poteri di**:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- verificare periodicamente l'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e proporre al Consiglio di Amministrazione le eventuali modifiche del Modello;
- svolgere reportistica annuale sulla attività svolta;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Odv;
- coordinarsi con le altre unità organizzative aziendali per il monitoraggio delle attività sensibili. A tal fine, salvo specifiche disposizioni normative, l'OdV avrà libero accesso a tutta la documentazione aziendale e sarà costantemente informato dal *management* sulle attività aziendali a rischio di commissione di uno dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la costante efficacia del Modello;
- attuare, in conformità al Modello ex D.lgs. 231/01, un efficace flusso informativo nei confronti degli organi sociali competenti che consenta all'Organismo di riferire agli stessi in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello ex D.lgs. 231/01;
- segnalare eventuali violazioni del Modello al Consiglio di Amministrazione ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione;

- coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornarsi sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni;
- controllare l'effettività del Codice Etico, con verifica della coerenza tra prassi e comportamenti concretamente adottati e obblighi e procedure previste nel Codice;
- disaminare l'adeguatezza del Codice Etico, ossia la sua reale capacità di prevenire, in linea di massima, comportamenti contrari alle disposizioni ivi contenute;
- suggerire aggiornamento ed adeguamento del Codice Etico, in ragione dello sviluppo della disciplina normativa applicabile con riferimento alla conduzione delle Attività Aziendali;
- verificare le situazioni di violazione del Codice Etico.

L'OdV è **responsabile** per le inchieste interne e si raccorderà di volta in volta con il legale rappresentante della Technosprings Italia Srl per acquisire ulteriori elementi di indagine.

E' attribuito all'OdV il potere di accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

L'OdV deve essere costantemente informato, dalla Società e dai Destinatari in ragione delle rispettive competenze e funzioni, sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società a rischio di commissione di un reato presupposto.

Si vedano ad integrazione del presente paragrafo i precedenti punti 4) e 7) del presente Modello.

8.3 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto indica, tra l'altro, l'istituzione di obblighi informativi tra le esigenze che il Modello deve soddisfare.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dai protocolli aziendali che concorrono a costituire il Modello.

Gli organi societari sono tenuti a riferire all'OdV ogni informazione rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello.

Tutti i Destinatari, anche al fine di dare attuazione alle prescrizioni di cui alla L. n. 179/2017 (normativa vigente sul "*Whistleblowing*") sono tenuti a comunicare direttamente all'Organismo di Vigilanza situazioni, fatti, atti che, nell'ambito dell'Attività Aziendale, si pongano in violazione delle disposizioni del Codice Etico o del presente Modello o inerenti alla commissione di reati.

A tal fine è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire all'OdV **(ALLEGATO 13)** con:

- posta elettronica all'indirizzo OVD@technosprings.com o
- raccomandata a/r inviata all'OdV presso la sede c/o Studio Rag. Danila Cassani, via G. Mameli 13, 21013 Gallarate (VA) o
- raccomandata a mani presso la sede dell'OdV c/o Studio Rag. Danila Cassani, via G. Mameli 13, 21013 Gallarate (VA).

Tutte le modalità di trasmissione delle segnalazioni garantiscono (anche in ossequio alla normativa vigente sul "*Whistleblowing*") la riservatezza dei segnalanti, anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi e/o discriminatori nei confronti dei segnalanti.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi a lui noti, utili a riscontrare, con le dovute verifiche, i fatti riportati. In particolare, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione nel caso in cui non intenda avvalersi della facoltà di mantenere riservata la sua identità;
- l'indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda/rapporto con essa del segnalante e l'autorizzazione ad utilizzare l'identità del segnalante nelle attività di verifica (fatte salve le situazioni in cui la comunicazione delle generalità del segnalante è già prevista dalla presente procedura);
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità (ove possibile);
- l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

Inoltre, tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza anche le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine avente rilevanza penale, per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento amministrativo o controversie civili di rilievo relativi a richieste o iniziative di autorità indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito dell'attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti nei confronti dei dipendenti), ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;
- anomalie o atipicità riscontrate rispetto alle norme di comportamento previste dal Codice etico e alle procedure aziendali.

In caso di richiesta di chiarimenti in merito all'interpretazione del presente Modello è predisposto un apposito modello da compilare e far pervenire a mezzo racc.ar. o pec all'OdV **(ALLEGATO 12).**

8.4 Violazioni e sistema disciplinare

La Società considera perseguibili e punibili tutti quei comportamenti che contravvengano a quanto stabilito dal Codice Etico e dal presente Modello e commisura (*ex* art. 6 del Decreto) le sanzioni alla portata della trasgressione e alla ripercussione che questa può avere sulla reputazione della Società (cfr. il paragrafo del Codice Etico e del presente Modello relativi alle sanzioni).

Con il termine "illeciti" si intende la commissione – o possibile commissione – di un reato per cui è applicabile la responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01. Tali reati sono elencati nel medesimo D.Lgs. 231/01 e nella Parte Generale e Speciale del presente Modello.

Con il termine "irregolarità" si intende qualsiasi violazione delle regole previste dal Codice Etico e/o dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TSI.

I soggetti segnalanti, nel caso di dubbio, possono comunque segnalare il comportamento che considerano non corretto e l'Organismo competete (v. *infra*) effettuerà le opportune valutazioni per comprendere se la segnalazione sia o meno rilevante.

Non saranno ritenute rilevanti le segnalazioni generiche, le mere "voci" o i "sentito dire" né le lamentele e le rivendicazioni personali.

Ricevuta la segnalazione attraverso i canali informativi previsti dalla presente procedura, l'OdV:

a) registra ciascuna segnalazione ricevuta in un apposito archivio/database riservato, conservato dall'OdV in modo separato dagli altri documenti dell'Organismo, rilevando le informazioni relative ad ogni segnalazione in un'apposita scheda; a detta documentazione é consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo;

b) effettua verifiche preliminari dei fatti menzionati nelle segnalazioni, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante.

In base agli esiti delle verifiche preliminari, l'OdV:

a) potrà decidere di non esercitare i suoi poteri di istruttoria (archiviando la segnalazione) qualora ritenga che la natura e il contenuto della segnalazione sia irrilevante ai sensi della normativa di riferimento, nonché priva di elementi di rischio per TSI e i suoi stakeholder, informando dell'esito il soggetto segnalante;

b) potrà decidere di esercitare i suoi poteri di istruttoria secondo il livello di urgenza derivante dalla valutazione dei rischi che possono emergere dalla natura della segnalazione e informare dell'esito il soggetto segnalante.

L'esercizio dei poteri istruttori può prevedere lo svolgimento di approfondimenti con il coinvolgimento di specialisti e competenze non disponibili all'interno dei membri dell'OdV, nonché il coinvolgimento di soggetti interni a TSI competenti in materia.

Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Resta inteso che i soggetti coinvolti a supporto dell'OdV gravano i medesimi doveri di comportamento volti ad assicurare la riservatezza del segnalante.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando (anche nel rispetto della normativa sul "*Whistleblowing*") eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad una indagine interna e ciò nei modi e termini di cui alle Linee di indirizzo (**ALLEGATO 13**).

Una volta esaurita l'istruttoria. L'OdV redigerà una relazione:

a) in caso di segnalazione di fatti aventi rilevanza penale: trasmetterà prontamente la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

b) in caso di segnalazione di carattere gestionale: consisterà nella comunicazione ad altri Organi di Amministrazione di TSI;
c) in caso di segnalazione infondata ed è stata effettuata con dolo o colpa grave: consisterà nella comunicazione al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalante;
d) in caso di segnalazione fondata: consisterà nella comunicazione al responsabile della funzione aziendale titolare dei procedimenti disciplinari affinché siano valutate le opportune azioni disciplinari nei confronti del segnalato con richiesta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Codice Etico.
A seguito della segnalazione da parte dell'OdV di violazioni del Modello o del Codice Etico, il soggetto competente ad irrogare la sanzione (Datore di lavoro, Consiglio di Amministrazione…) apre il procedimento disciplinare e lo istruisce, secondo le usuali modalità già previste per legge ed alla conclusione di questo irroga la sanzione in ragione della gravità della violazione (cfr. paragrafo *sub* 6 della Parte Generale del presente Modello).

8.5 Documentazione dell'attività dell'OdV

L'OdV trasmette copia delle proprie relazioni al Presidente e a tutti i membri del CdA e può rivolgere comunicazioni al Presidente e a qualsiasi membro del CdA ogni qualvolta ne ritenga sussistere l'esigenza o l'opportunità e, comunque, predispone annualmente una relazione scritta della sua attività avente ad oggetto:

- l'attività di vigilanza svolta dall'Organismo nel periodo di riferimento;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società sia in termini di efficacia dei Modelli;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli organi societari devono essere verbalizzati e copie dei verbali sono custodite dall'Organismo.

8.6 Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e test di controllo.
A fine verifiche sarà stilato un **rapporto** che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere, da sottoporre al CdA.
L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

9. SELEZIONE, INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Per quanto riguarda le modalità ed i criteri per la selezione, l'informazione e la formazione dei Dipendenti, si richiama quanto dettagliato nell'allegato Manuale qualità – **ALLEGATO 1 -**.

9.1 Principi generali nella selezione e formazione del Personale

La selezione, la formazione e la costante informazione del Personale e di tutti i Destinatari cui il Modello si rivolge, anche indirettamente, sono aspetti essenziali ai fini di una effettiva ed efficace applicazione del sistema di controllo e di prevenzione dallo stesso introdotto.
Tutti i soggetti che operano all'interno dell'organizzazione aziendale, ovvero anche coloro che operano dall'esterno, devono essere forniti degli strumenti idonei perché abbiano piena ed effettiva conoscenza degli obiettivi di legalità, correttezza e trasparenza che ispirano l'attività di TSI, nonché degli strumenti predisposti per il loro perseguimento.
Al momento dell'assunzione tutti i dipendenti sottoscrivono dichiarazione di presa visione ed accettazione del presente Modello **(ALLEGATO 9).**

9.2 Selezione del personale

Le funzioni aziendali preposte alla selezione e alla gestione del personale dovranno individuare e applicare criteri idonei basati sul merito e sulla competenza di natura squisitamente professionale, nonché oggettivi criteri di valutazione dell'affidabilità e integrità personali.
Nella successiva fase di gestione delle risorse umane, la TSI dovrà incentivare la formazione e lo sviluppo di una consapevolezza aziendale circa la preminenza dei valori di legalità, correttezza, competenza, professionalità e trasparenza.
Le scelte in merito alle esigenze di aumento del numero di addetti vengono effettuate a valle di un'approfondita analisi dei fabbisogni aziendali, in modo da poter effettuare con chiarezza l'analisi della posizione e del profilo professionale ricercato.
E' espressamente vietata l'assunzione di parenti di Dipendenti, salvo informazione preventiva all'OdV ed espressa autorizzazione dei Vertici Aziendali.

9.3. Formazione ed informazione del Personale

In accordo con il Manuale della Qualità (**ALLEGATO 1**) sulla gestione del personale, annualmente vengono pianificati sulla base dei fabbisogni formativi emersi, i corsi da effettuarsi nel corso dell'anno.
L' informazione e la formazione degli Addetti avviene in occasione:
-dell'ingresso;
-del cambio mansione;
-di modifiche ai processi;
-di modifica della normativa di riferimento
-di modifica di documenti per aggiornamento o miglioramento.
Tutte le persone che operano in azienda sono coinvolte in **processi di formazione continua** riguardanti competenze tecnico specifiche legate alle commesse permanenti, oggetto di variazione di procedura o legate a stagionalità che prevedono attività diverse durante i vari periodi dell'anno. Nelle fasi di start-up di nuove attività o collaborazioni con nuova clientela vengono previste sessioni di formazione specifiche e redazione di apposita manualistica. Inoltre, vengono effettuate tutte le ore di formazione obbligatorie per legge indirizzate a figure specifiche nell'ambito dell'organico aziendale.
Ai fini dell'attuazione del presente Modello, la formazione del personale, secondo le modalità e i tempi definiti d'intesa con l'Organismo di Vigilanza, può essere gestita da un collaboratore esterno. Viene data particolare attenzione, in linea generale e preventiva agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto del Modello organizzativo adottato e dei documenti correlati disponibili, con il Modello organizzativo, su apposita bacheca dedicata al personale e sul sito aziendale
Per facilitare la diffusione, il Modello e i suoi allegati saranno pubblicati sul sito internet aziendale e tale pubblicazione verrà comunicata al personale in modo adeguato (cfr. paragrafo 4.6 della Parte Generale presente MOG).
L'attività di formazione e di informazione riguarda tutto il personale.
Sono, inoltre, visionabili ed esposti il

- codice disciplinare.
- documenti relativi a "privacy", "politica sicurezza", con particolare riferimento ai comportamenti vietati, a quelli viceversa doverosi e con esplicita descrizione delle sanzioni previste.

10 - SELEZIONE E INFORMATIVA AI CLIENTI, FORNITORI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI ESTERNI

11.1 Selezione

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni, quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Rappresentanti, Agenti, Partner, Collaboratori e Consulenti, devono essere improntate a criteri obiettivi e trasparenti, e dovrà escludere quei soggetti che non presentino idonee garanzie di correttezza, professionalità, integrità ed affidabilità.
A tal fine, sia per i rapporti in corso che per i nuovi interlocutori, dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione e rispetto del presente Modello e del Codice Etico in esso contenuto.
In particolare, ove possibile, il rapporto contrattuale con i collaboratori esterni conterrà opportune clausole che attribuiscano alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs 231/2001 sia per le norme di legge vigenti e che consentano all'Azienda di risolvere il contratto in caso di comportamenti non conformi alle disposizioni e allo spirito del Modello. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato, comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per TSI di richiedere gli eventuali danni subiti.

11.2 Informativa e pubblicità

Sono fornite ai soggetti esterni alla Società (Agenti, Clienti, Fornitori, Collaboratori, Professionisti, Consulenti ecc.) da parte dei responsabili della Direzione aziendale aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'OdV, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze e all'osservanza del presente Modello e del Codice Etico proponendo la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza ed accettazione (o una clausola contrattuale) **(ALLEGATO 10).**

2) PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Societari di Technosprings Italia Srl nonché dai suoi Collaboratori esterni e dai suoi *Partner* come già definiti nella Parte Generale.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi degli illeciti in essa considerati.
Nello specifico, **la presente Parte Speciale ha lo scopo** di:

a. indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b. fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre Funzioni aziendali che cooperano con tale organismo, gli strumenti esecutivi necessari affinché gli stessi possano esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La TSI adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.

1. MAPPA DELLE ATTIVITA' SENSIBILI ESPOSTE AL RISCHIO REATO

1.1)
Audit volto ad individuare le attività a rischio reato e protocolli di controllo sulle attività a rischio

Innanzitutto, per meglio determinare le aree a rischio reato si richiama per fare parte integrante del presente modello la *sezione II, punto 2.2 "Operazioni ed attività critiche" del Manuale di qualità"* (**ALLEGATO 1**).
Ciò premesso, nell'ottica della realizzazione di un programma di interventi sistematici e razionali per l'adeguamento ed il mantenimento dei propri modelli organizzativi e di controllo, **sono state individuate**, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, **le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal Decreto**. I risultati dell'attività di mappatura, hanno consentito l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come sensibili.
Le macro aree a rischio individuate, riferite alle funzioni/aree di TSI e ai processi a rischio nelle quali potrebbero potenzialmente essere commessi i reati di cui al Decreto, sono le seguenti:

- area amministrazione finanziaria, tributaria e controllo;
- area acquisto merci/approvvigionamento materiali;
- area partecipazione alle gare/bandi;
- area comunicazione interna e gestione del sistema informatico;
- area sicurezza sul lavoro.

Giusta l'attività posta in essere da TSI, le aree a rischio rilevate riguardano i reati di cui al Decreto che potrebbero ipoteticamente interessare TSI sono quelli di cui agli articoli del D.Lgs n. 231/01: 24 (Reati contro la P.A.), 24 *bis* (Delitti informatici e trattamento illecito dei dati), 25 (Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione), 25 *bis 1* (Delitti contro l'industria ed il commercio), 25 *ter* (Reati societari), 25 *septies* (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute o sicurezza sul lavoro), 25 *octies* (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), 25 *novies* (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25 *undecies* (Reati ambientali), 25 *decies* (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25 *undecies* (Reati ambientali), 25 *duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25 *terdecie*s (Razzismo e xenofobia), 25 *quinquiesdecies* (Reati tributari), 25 *sexiesdecies* (Contrabbando).
Per elaborare un efficace ed effettivo Modello idoneo a conseguire l'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità dell'Ente, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti (attivi od omissivi) idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie di cui ai reati *ex* D.lgs. 231/01.
I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche aree di TSI e in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato.
Il rischio di reato è stato valutato con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.
La conoscenza esaustiva di tutte le fattispecie di reato è reputata indispensabile presidio all'efficace attuazione del Modello 231.
Nella presente Parte Speciale sono richiamate tutte le fattispecie di reato contemplate dal Decreto, anche se alcune di esse non sembrano presentare profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.
In particolare, nei successivi paragrafi sono riportati:

- l'elenco completo, alla data di approvazione del Modello, dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa di TSI;
- il dettaglio delle fattispecie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili di cui ai successivi paragrafi, i protocolli generali di controllo attuano i seguenti principi:

▪ sono legittimati ad avere relazioni con la Pubblica Amministrazione i soggetti che sono stati previamente identificati a tale scopo;

▪ la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge e nelle regolamentazioni applicabili, nello Statuto, nel Codice Etico della Società, nelle procure e nelle deleghe interne;

▪ sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;

▪ sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le diverse mansioni presenti all'interno della Società;

▪ le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;

▪ il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun Amministratore, Direttore e responsabile;

▪ l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;

▪ non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;

▪ per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili sono implementate ed attuate procedure e linee guida e sono individuati dei responsabili interni per l'attuazione della procedura, che corrispondono, salvo diversa indicazione, ai responsabili delle funzioni competenti per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Detti responsabili interni:

  ➢ possono chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali, alle unità operative o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;

  ➢ possono interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;

▪ la società, nello svolgimento delle proprie attività, osserva gli adempimenti in materia di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679; D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.);

▪ i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono tracciabili, archiviati e conservati a cura della funzione competente. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, nonché agli Organi di controllo, all'Organismo di Vigilanza, per gli ambiti di rispettiva responsabilità;

▪ tutte le prestazioni di soggetti terzi sono supportate da contratto o ordine o comunque la fornitura è sempre documentabile e verificabile;

▪ la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata ed avviene sulla base di documentati requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;

▪ i sistemi di remunerazione premianti ai Dipendenti e Collaboratori esterni rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;

▪ i flussi finanziari della Società, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;

▪ tutte le forme di liberalità devono essere autorizzate, giustificate e documentate.

Le **procedure generali** di controllo che all'interno dell'organizzazione aziendale sono considerati importarti e da rispettare indipendentemente dallo specifico rischio di reato collegato ad una particolare area sono così sintetizzabili:

a) Segregazione dei compiti

La Società adotta il principio di separazione delle funzioni: i processi di autorizzazione, contabilizzazione, esecuzione e controllo sono svolte da soggetti diversi in modo da garantire, all'interno di uno stesso macro-processo, indipendenza e obiettività al processo stesso.

In particolare:

· nessuna funzione o ruolo interno dispone di poteri illimitati;

· poteri e responsabilità sono definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;

· i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

b) Tracciabilità

Ogni operazione gestionale e amministrativa è documentata, in modo che sia possibile effettuare controlli in ordine alle caratteristiche e alle motivazioni dell'operazione e che sia agevole individuare le responsabilità.

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico è assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.

c) Deleghe

All'interno della struttura organizzativa i poteri autorizzativi e di firma assegnati sono:

· coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;

· chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'Azienda.

Sono in particolare definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare l'Azienda in determinate spese, e sono specificati i limiti e la natura delle stesse.

d) Regolamentazione

La Società ha adottato regolamenti formalizzati e disposizioni esplicite, atti a fornire principi di comportamento e indicazioni riguardo alle modalità di svolgimento delle attività gestionali, amministrative ed operative caratteristiche dell'Azienda.

Sono in particolare presenti:

· lo Statuto;

· il Codice Etico approvato dall'Assemblea (**ALLEGATO 14**).

2. SINGOLI REATI

2.1) REATI NEI CONFRONTI DELLA PA

(ARTT. 24 e 25 D.LGS N. 231/2001)

2.1.1 Le singole tipologie di reato

L'art. 24 del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Malversazione ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.); Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato (art. 316 ter c.p.); Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, 2 comma n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. n. 898/86).

L'art. 25 del Decreto, invece, contempla i seguenti reati: Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Il fatto è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea. In questo caso, (contrariamente a quanto previsto all' art. 316-*bis*), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai di detti ultimi enti. La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni, ovvero da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. Ed è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro

100.000.

Concussione *(Art. 317 c.p.)* Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione *(Art. 318 c.p.)* Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio *(Art. 319 c.p.)* Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti *(Art. 319-bis c.p.)* La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari *(Art. 319-ter c.p.)* Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio *(Art. 320 c.p.)* Le disposizioni degli articoli 318 c.p. e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore *(Art. 321 c.p.)* Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318 c.p., nell'articolo 319 c.p., nell'articolo 319-*bis* c.p., nell'art. 319-*ter* c.p., e nell'articolo 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318c.p. e 319c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione *(Art. 322 c.p.)* Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (per ottenere l'indebito esercizio delle funzioni o dei poteri da parte dello stesso o indurlo a omettere o a ritardare un atto del proprio ufficio, o comunque a compiere un atto contrario ai suoi doveri), soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena prevista all'art. 318 c.p. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena prevista all'art. 319 c.p. si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p..

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri *(Art. 322-bis c.p.)* L'art. 322-bis c.p. rappresenta il punto di riferimento per la disciplina interna della corruzione internazionale. Per "corruzione internazionale" si intende far riferimento a quei casi nei quali vengono dati (o promessi) denaro o altre utilità a un pubblico ufficiale straniero, per ottenere un atto a vantaggio di un ente che ha la sede (od opera) in uno Stato diverso da quello dell'ordinamento di appartenenza del pubblico ufficiale. Le disposizioni degli del c.p. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-*ter*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;5-*quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;5-*quinquies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico

servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-*quater* c.p., secondo comma, 321 c.p. e 322 c.p., primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Confisca *(Art. 322-ter c.p.)* Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dagli artt. da 314 c.p. a 320 c.p., anche se commessi dai soggetti indicati nell'art. 322-*bis* c.p., primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., per il delitto previsto dall'articolo 321 c.p., anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-*bis* c.p., secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-*bis* c.p., secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
Traffico di influenze illecite *(Art. 346 bis c.p.)* Integra il reato di "traffico di influenze illecite", introdotto dalla L. n.190/2012 e riformato dal Decreto Anticorruzione, "*chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi*".
L'art. 346 *bis* c.p. punisce colui che sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il funzionario pubblico, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni, o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.
A titolo esemplificativo, in ambito *Human Resources*, il nuovo reato potrebbe assumere rilievo in occasione di richieste di contribuzione o finanziamento da parte della società per l'assunzione e/o formazione del personale aziendale (*rectius* le modalità con cui vengono richieste tali contribuzioni) ovvero in occasione di visite ispettive da parte di pubblici funzionari aventi ad oggetto tematiche *Human Resources*. La fattispecie di traffico di influenze illecite ricomprende anche le condotte di vanteria prima riconducibili al millantato credito.
Peculato (art. 314 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (trattasi di reato tipico), che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Per quanto qui interessa, la condotta incriminata consiste nell'appropriazione di denaro o di cose mobili altrui, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE. Essa si realizza in due momenti distinti: 1) l'impropriazione, vale a dire l'impossessamento del denaro o della cosa mobile; 2) l'espropriazione, con essa intendendo l'estromissione del bene dal patrimonio dell'avente diritto. L'agente deve comportarsi *uti dominus*, cioè utilizzare il denaro o la cosa mobile come se fosse l'effettivo proprietario: sono da considerare elementi sintomatici dell'*interversio possessionis* l'alienazione, la negazione del possesso, la ritenzione, il rifiuto di restituzione ecc... L'oggetto materiale della condotta di peculato è costituito dal denaro o da una cosa mobile. Trattasi di concetti pacificamente acquisiti nel diritto penale. Il denaro è, ovviamente, la carta moneta e la moneta metallica avente corso legale; cosa mobile, invece, è ogni entità materiale suscettibile di essere trasportata da un luogo ad un altro secondo la sua funzione sociale. La cosa, inoltre, deve possedere un valore economico o almeno economicamente valutabile. Il reato in questione potrebbe interessare l'Ente laddove questo prendesse parte in qualità di concorrente "estraneo" alla condotta appropriativa materialmente posta in essere dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (in particolare, la nota nella relazione illustrativa allegata al D.Lgs n 75/2020 riporta l'esempio del direttore generale di una società che riesca a persuadere un funzionario UE ad appropriarsi di fondi dell'Unione e ad investirli nella sua società).
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per

un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Per quanto qui interessa, la condotta oggetto dell'incriminazione consiste nella indebita ricezione o ritenzione per sé stessi o per un terzo, effettuata dal soggetto attivo a causa di un errore del privato, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE. L'oggetto materiale è rappresentato dal denaro o altra utilità. Trattasi di reato proprio in quanto, detto delitto può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio e valgono le considerazioni ed esemplificazioni di cui alla descrizione del reato precedente.
Detto errore deve essere spontaneo e non deve essere sorto a causa di nessun comportamento del pubblico ufficiale.
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) Tale norma punisce, salvo il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta previste da norme di rango primario (legge o atto avente forza di legge) dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. L'estensione della responsabilità amministrativa degli enti a questo reato è limitata al caso di danno agli interessi finanziari dell'UE.
Induzione indebita a dare o promettere utilità *(Art. 319-quater c.p.)* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni.
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un'altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche **(art. 640-bis c.p.)** Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Il reato di cui all'art. 640-bis c.p. assume carattere generale, rispetto a quello previsto e punito dall'art. 316-ter c.p. che assume invece carattere sussidiario. Inoltre il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all'art. 316-bis c.p., in quanto può concretizzare condotte prodromiche all'erogazione del contributo distratto dalla destinazione prevista.
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito alterando, in qualunque modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico; la condotta è integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell'intervento abusivo su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, intervento attraverso il quale l'agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal Decreto soltanto nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.
Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità), anche se commesso in danno dell'Unione europea.

*

La specifica attività svolta da TSI – per le verifiche e analisi svolte – non presenta profili di rischio di commessione, nell'interesse o a vantaggio della stessa Società, del reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 L. 898/1986.

**

Secondo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti testé citati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto. Le sanzioni qui indicate si applicano all'ente anche per il delitto di cui all'articolo 2 della

legge 23 dicembre 1986, n. 898.
Giusta l'art. 25 del Decreto, invece, i delitti di cui agli artt. 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 c.p.. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'art. 13, comma 2.

*

Secondo l'art. 24 del Decreto, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316-*bis*, 316-t*er*, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-*bis* e 640-t*er* c.p., se commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti testé indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote; si applica, la stessa sanzione anche in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. Si applicano, inoltre, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Secondo l'art. 25 Decreto, invece, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-*bis* c.p., si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 c.p.. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis*, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319-*quater* e 321 c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie sopra previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis* c.p.. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all'artt. 319, 319-*ter*, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, e artt. 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis*, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319-*quater* e 321 c.p., si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) Decreto.
Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 Decreto.

2.1.2 Le attività sensibili

Attraverso un'attività di controllo ed analisi dei rischi, TSI ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati previsti dall'art. *24 e dall'art. 25* del Decreto:
-gestione acquisto di beni, servizi, lavori, consulenze
- gestione fatturazione/rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti erogati dallo Stato
- gestione dei rapporti con enti pubblici per l'ottenimento di finanziamenti pubblici per la realizzazione di progetti
- gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione
- richiesta di permessi, autorizzazioni e certificati per l'esercizio delle attività
- gestione dei rapporti i pubblici ufficiali per verifiche/ispezioni inerenti la sicurezza sul lavoro, fiscalità, ecc.
- ricerca e selezione dei fornitori/consulenti
- gestione del processo di qualifica e valutazione del fornitore/consulente
- monitoraggio del servizio in conformità con l'ordine di acquisto contratto, sia in termini qualitativi che quantitativi

- installazione, manutenzione, attività di presidio e di gestione di sistemi informativi o software per la P.A. durante l'esecuzione dell'attività aziendale
- contatti con potenziali clienti pubblici durante le attività di marketing comunicazionale
- gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali e procedimenti arbitrali.

Le seguenti aree, sebbene non siano caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati sopra indicati:
-gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei processi di assunzione e incentivazione del personale;
- gestione di omaggi, donazioni, borse si studio, convegni e congressi, spese di rappresentanza.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di *business*).

2.1.3 I protocolli specifici di prevenzione

I presidi specifici di controllo adottati da TSI per prevenire i reati presupposto in questione, possono essere sintetizzati come segue:
- **segregazione delle attività**: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **osservanza delle procedure interne predisposte da TSI**: devono essere seguite le procedure atte a descrivere i principi di comportamento, nonché le modalità operative di svolgimento delle attività sensibili e quelle di archiviazione della documentazione rilevante;
- **tracciabilità**: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, quello di autorizzazione e di svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile (anche documentalmente) in qualsiasi momento, dettagliando i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle rilevazioni effettuate;
- **poteri autorizzativi e di firma**: i poteri autorizzativi e di firma – attribuiti e delineati in modo chiaro e conosciuti all'interno di TSI - devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate.

E' vietato ai Destinatari del Modello porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate; comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle; qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato, effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra natura, presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati.
Nel corso dei procedimenti civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o diversa utilità a giudici, arbitri, mediatori, negoziatori, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., o a chiunque possa essere indicato da detti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di terzi - contrari alla legge e ai principi di TSI di cui al Codice Etico, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte di un procedimento.
I Destinatari dovranno instaurare e intrattenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione osservando criteri di correttezza e trasparenza, le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività istituzionale con la Pubblica Amministrazione.
TSI si è dotata di un sistema di deleghe con indicazione precisa dei soggetti e definendo le competenze specifiche entro cui ogni delegato può avere rapporti con pubblici ufficiali.
I Consulenti e i Collaboratori di TSI devono essere individuati sulla base di precisi requisiti di onorabilità, professionalità e competenza ed in relazione alla loro reputazione e affidabilità ed i contratti di consulenza o collaborazione devono essere formalizzati per iscritto, individuando con precisione e trasparenza tutte le condizioni e termini.
Per il dettaglio relativo alla struttura organizzativa e all'operatività aziendale si rimanda a: Statuto sociale, Codice disciplinare, organigramma (**ALLEGATO 4)**, mansionario (allegato al Manuale qualità – **ALLEGATO 1**) firmato dal datore di lavoro e dall'incaricato, Contratto collettivo nazionale di lavoro e il sistema disciplinare sanzionatorio ivi previsto che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Modello.
Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2.1.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi – secondo modi e termini previsti nella parte generale del presente Modello, con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute - laddove, nell'ambito dei propri controlli periodici, lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

Inoltre, l'Amministratore di TSI trasmetterà prontamente all'Organismo di Vigilanza, un *report* su verifiche, accessi o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche, verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni, segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui è coinvolta la compagine di TSI ovvero un dipendente nell'ambito delle sue funzioni.

2.2) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI
(ART. 24-*BIS* D.LGS. 231/01).

2.2.1 Le singole tipologie di reato

L'24-*bis* del Decreto prevede e disciplina le seguenti fattispecie: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.); Violazione delle norme in materi di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1 comm11 D.L. 21/09/2019 n. 105 convertito in L. n. 133 del 17/11/2019).

Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Documenti informatici *(Art. 491-bis* c.p. c.p.*)* Questo reato si realizza nel caso di compimento di una condotta illecita di falso relativamente a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria. In particolare, le falsità concernenti documenti e atti informatici rilevano ai fini del Decreto, se riferite alle disposizioni indicate dal capo stesso e riferite agli atti pubblici e alle scritture private. La disposizione in oggetto prevede, quindi, che, se ad un documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità di cui agli articoli che lo precedono trovano applicazione, a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura privata. Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque trasmessi telematicamente (ad es. tramite i sistemi relativi al processo telematico).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *(Art. 615-ter* c.p.*)* "*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio*".

L'oggetto giuridico tutelato dalla norma è, secondo la teoria predominante, il "domicilio informatico". Per sistema informatico o telematico deve intendersi "*un complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche parziale) di tecnologie informatiche, che sono caratterizzate - per mezzo di un'attività di "codificazione" e "decodificazione" - dalla "registrazione" o "memorizzazione", per mezzo di impulsi elettronici, su supporti adeguati, di "dati", cioè di rappresentazioni elementari di un fatto, effettuata attraverso simboli (bit), in combinazione diverse, e dalla elaborazione automatica di tali dati, in modo da generare "informazioni", costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l'utente*" (cfr., ad es., Cass. pen. N. 3067/1999).

Il sistema informatico, dovendo svolgere una funzione - mediante tecnologie informatiche - è dunque tale se gestisce o elabora dati, mentre tutto ciò che, in un sito web o nel mondo dell'informatica, non è capace di gestire o elaborare dati in vista dello svolgimento di una funzione non è "sistema informatico".

La mera copiatura dei contenuti di un sito, realizzata semplicemente dalla visualizzazione del sito senza introduzione nella "memoria interna" del sito o nei programmi che ne consentono il funzionamento, non concreta interazioni con il sistema informatico come definito dalla giurisprudenza; peraltro, si segnala che la norma in questione è stata introdotta al fine di reprimere il fenomeno degli hacker, cosa ben diversa dalla consultazione/visualizzazione/copiatura del contenuto di una pagina web.
Dirimente ai fini della configurabilità del reato è la presenza o meno delle cd. misure di sicurezza nel sistema informatico/telematico.
Sono tali quelle protezioni (che possono essere apposte sia a livello di apparecchiature (hardware) che di programmi (software) che integrano quei peculiari meccanismi operativi che impediscono un libero accesso al sistema e, quindi, la presa di cognizione di informazioni e dati ivi rinvenibili) a terzi estranei (ad esempio, codice alfanumerico di accesso, chiave di avviamento, eccetera.
L'apposizione di siffatte misure protettive del sistema informatico o telematico costituisce, infatti, l'estrinsecazione della *voluntas excludendi* manifestata dal titolare del relativo *ius*.
L'accesso ad un sistema non protetto, pertanto, risulta atipico e penalmente lecito ma non anche civilisticamente, dovendosi, a tale riguardo, ulteriormente verificare in concreto un danno ingiusto risarcibile *ex* articolo 2043 c.c..
La Corte di Cassazione ha aderito all'orientamento interpretativo estensivo dell'art. 615-ter c.p. parte seconda e stabilito la configurabilità del reato "*nel caso in cui il soggetto legittimato all'accesso per motivi di servizio o di ufficio s'introduca per motivi diversi*".
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici *(Art. 615-quater* c.p.) Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 *quater* c.p..
Procurarsi codici: qualunque comportamento attuato al fine di venire a conoscenza degli stessi.
Riprodurre codici: la creazione di una copia digitale o cartacea o comunque in ogni suo aspetto simile al codice, parola chiave o altro strumento utilizzato. Diffondere codici: comunicarli ad altre persone. Comunicare codici: trasmetterli in qualunque modo, verbale o telematico, che non sia prettamente "materiale". Consegnare codici: darli materialmente a mezzo di consegna di altro supporto informatico o meno (es cartaceo) che li contiene.
Va inoltre ricordato che vi è bisogno, affinché si verifichi una violazione della norma, di un dolo specifico da parte di chi agisce, quello di volere procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno (essenzialmente di natura patrimoniale).
Questo articolo trova ampia applicazione anche nella lotta alla pirateria satellitare, infatti, il modo di operare tipico delle organizzazioni dedite a tale forma di attività è quello di trasmettere e rendere disponibili codici per accedere a programmi a visione condizionata in seguito al pagamento di una somma.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico *(Art. 615-quinquies)* Il reato consiste nella condotta messa in atto da soggetto che, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Si precisa che: • si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; • la pena è della reclusione sino a due anni e della multa sino a euro 10.329 euro.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche *(art. 617-quater c.p.) "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio è la pena e della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato".*
Elementi essenziali che identificano la fattispecie di reato sono: · l'intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, oppure · l'impedimento o l'interruzione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, · la rivelazione pubblica, mediante qualsiasi mezzo di informazione, del contenuto di tali comunicazioni. Si procede d'ufficio e la pena è più rilevante nei casi elencati da 1) a 3).
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

(art. 617-*quinquies* c.p.) Questo reato condanna la condotta di quei soggetti che, fuori dai casi consentiti dalla legge, installano apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Si precisa che: • si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; • la pena è della reclusione da uno a quattro anni; mentre della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici *(art. 635-bis c.p.)* Il reato condanna la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Si precisa che: • si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; • salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede a querela della persona offesa; • se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p., ovvero se il fatto e' commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.) Tale condotta criminosa consiste nella commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Si precisa che: • si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; • la pena è della reclusione da uno a quattro anni; • se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni; • se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.) Tale delitto punisce la condotta del soggetto che, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Si precisa che:

• si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; • salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena è della reclusione da uno a cinque anni; • se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (*art. 635-quinquies c.p.*) Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che le sopraccitate condotte sono dirette a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Si precisa che: • si tratta di reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque; • la pena è della reclusione da uno a quattro anni; • se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni; • se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 c.p. ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica *(art. 640-quinquies c.p.)* Il reato si concretizza qualora il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Si precisa che la pena è della reclusione fino a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro.

Ostacolo e false dichiarazioni verso nuove Autority incaricate a vigilare sulla sicurezza informatica (art. 1 comma 11 D.Lgs n. 105/19 convertito in L. 133 del 17/11/2019). La previsione in questione ha come obiettivo principale quello di rendere vincolanti le previsioni del Perimetro nei confronti di due macro-categorie ben delineate. La prima è quella dei soggetti che esercitano una funzione essenziale dello Stato, ovvero coloro a cui l'ordinamento attribuisce compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione di governo e degli organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionale, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalità dei sistemi economico e finanziario, e dei trasporti. La seconda è quella dei soggetti che prestano un servizio essenziale per gli interessi dello Stato, ovvero qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che presti un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato. In particolare, sono considerati come tali quei soggetti che pongono in essere attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale. I soggetti pubblici e privati ed i settori interessati al perimetro di sicurezza cibernetica sono: – Pubbliche Amministrazioni;– Settori della difesa, spazio e aerospazio, energia, telecomunicazioni, economia e finanza, trasporti, servizi digitali, enti previdenziali e del lavoro;– Qualsiasi soggetto (pubblico o privato) che presta un servizio essenziale per lo Stato (attività civile, sociale, economica);–

Aziende impegnate in attività di approvvigionamento ed efficienza delle infrastrutture e della logistica;– Attività di ricerca;– Aziende operanti nel campo dell'alta tecnologia ed in ogni altro settore di rilievo sociale ed economico;– Tecnologie critiche previste dall'art.4, par.1, lett.b), del Regolamento (Ue) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019.. Obiettivo di quanto disposto nell'articolo in commento è quello di "*assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici… da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento delle attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale*".
La fattispecie incriminatrice in questione prevede due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico rappresentato dal fine di ostacolare o condizionare i procedimenti di seguito descritti, ovvero le attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico. Quanto alla prima condotta (tipo commissivo), è punito chiunque fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti: - per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge6; - per la predisposizione o l'aggiornamento dei comunicati di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del Decreto Legge7; - per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del Ministero dello Sviluppo Economico per i soggetti privati.
Gli obblighi previsti, in sintesi, dalla norma in commento: comma 2b): i soggetti rientranti nel perimetro devono elaborare e trasmettere annualmente alle autorità preposte (cioè alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dello sviluppo economico) l'elenco delle reti, dei servizi informativi e dei sistemi informatici impiegati (aventi le caratteristiche indicate al comma 1; comma 3a): i medesimi soggetti sopra individuati devono comunicare al gruppo di intervento per la sicurezza informatica (CSIRT) tutti gli eventuali incidenti riguardanti quelle medesime reti, quei medesimi servizi e quei medesimi sistemi; comma 6a): i medesi soggetti sopra citati devono affidare forniture di beni e di servizi relativi alle stesse reti, agli stessi sistemi e agli stessi servizi; vige l'obbligo di comunicazione al Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), indicando altresì il rischio associato alla fornitura; comma 6c): la vigilanza é prevista con riferimento al rispetto di ciascuno degli obblighi di cui sopra, nonché dei procedimenti correlati. Il comma 9**,** prevede, poi, un'elencazione di violazioni che danno luogo all'applicazione di sanzioni amministrative; la gamma di ipotesi include (tra le altre cose) anche "*il mancato adempimento degli obblighi di predisposizione delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b)*"; "*il mancato adempimento dell'obbligo di notifica di cui al comma 3, lettera a)*"; "*la mancata comunicazione di cui al comma 6, lettera a)*".Il comma 11, poi, punisce con la reclusione da uno a tre anni (ma il decreto legge prevedeva una pena massima di cinque anni, che è stata ridotta in sede di conversione) "*chiunque, allo scopo di ostacolare o di condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a) o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c), od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto*". Il comma 11 ***bis*** indica che, "*all'art. 24 bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, dopo le parole: 'di altro ente pubblico', sono inserite le seguenti: 'e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 21 settembre, n. 105*": è stato ampliato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità a carico degli enti, con una nuova ipotesi punita con la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

*

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-*ter*, 617-*quate*r, 617-*quinquie*s, 635-bis, 635-*ter*, 635-*quate*r e 635-*quinquies* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quater e 615-quinquies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p., salvo quanto previsto dall'art. 24 del Decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 dell'art. 24 bis del Decreto si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 art. 24 bis Decreto si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.2.2 Le attività sensibili

Attraverso un'attività di controllo ed analisi dei rischi, la Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati informatici previsti dall'art. *24-bis* del Decreto:

- gestione dell'attività di sviluppo di nuovi sistemi informativi
- gestione e manutenzione dei sistemi esistenti
- gestione dell'attività di elaborazione dati
- gestione delle postazioni di lavoro, delle caselle di posta elettronica, dei servizi di connettività
- gestione dei dati riservati e sensibili del personale dipendente in formato cartaceo e/o digitale
- gestione del sistema privacy (gestione e verifica delle misure di sicurezza dei dati sensibili, gestioni incarichi privacy, gestione autorizzazione al trattamento dei dati con mezzi informatici
- gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte (camera di commercio, gdf, agenzia delle entrate);
- gestione dei dati potenzialmente di natura sensibile necessari alla partecipazione a bandi, progetti e concorsi indetti (documentazione di selezione richiesta, dati contabili, certificati di regolarità fiscale, casellario giudiziario, ecc.).

2.2.3 I protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli accessi, *account* e profili**, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o *policy* interna che costituisce parte integrante del presente Modello:
2. siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
3. i codici identificativi (user-id) per l'accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
4. la corretta gestione delle *password* sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l'utilizzo della parola chiave;
5. siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle *password* di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della *password*, regole di complessità. scadenza);
6. gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
7. le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati compiute dagli utenti;
8. siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
9. sia predisposta una configurazione delle autorizzazioni all'accesso alle applicazioni/profili/richiedente - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
10. la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
11. misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei sistemi *hardware* e *software***, che comprende anche la gestione del *back up* e della continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o *policy* interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi *hardware* che prevedano la compilazione e la manutenzione di un inventario aggiornato dell'*hardware* in uso presso la Società;
3. siano definiti i criteri e le modalità per le attività di *back up* che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza dell'attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
4. sia utilizzata la connessione internet per gli scopi previsti e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che rendono necessario il collegamento;
5. ci si astenga dall'effettuare copie non specificatamente autorizzate di dati e di software;
6. si eviti di lasciare incustodito il proprio pc e/o accessibile ad altri il proprio PC;
7. sia garantito l'acquisto e l'uso esclusivamente di software autorizzati e certificati
8. si identifichi formalmente un soggetto (Amministratore di Sistema) responsabile della gestione del sistema informativo di TSI, delle licenze software e della gestione dei rapporti con i consulenti esterni;
9. sia attribuita la funzione di Amministratore di Sistema previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di reati informatici, trattamento illecito dei dati nonché rispetto della privacy;
10. sia vietato svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
11. sia vietato svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della documentazione** in formato digitale, i protocolli prevedono che:

1. il processo sia formalizzato in una procedura operativa o *policy* interna che costituisce parte integrante del presente Modello;
2. siano definiti i controlli per la protezione delle chiavi da possibili modifiche, distruzioni e utilizzi non autorizzati.

TSI, inoltre, valuterà – se, in ragione della normativa in punto, destinataria della stessa[1] – l'adozione di un adeguato programma di formazione del personale e la redazione di appositi protocolli, con riferimento alla materia disciplinata dalla normativa per la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici onde evitare la violazione degli obblighi presidiati da sanzione penale della normativa vigente anche in materia di *cyber security* (v., ad es., anche trasmissione di informazioni false, omissione di informazioni dovute, ostacolo alle funzioni di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministero dello sviluppo economico).
Concludendo, in considerazione della natura dei reati sopra menzionati, configurabili nei casi in cui un dipendente di TSI S.r.l., in modo fraudolento, riesca ad introdursi nel sistema informatico di un cliente, fornitore o Società concorrente, al fine di alterare, distruggere, intercettare e apprendere contenuti e/o dati riservati relativi a quest'ultima, la TSI S.r.l. ha individuato al suo interno alcuni processi sensibili, nei quali, in astratto, si potrebbero realizzare le condotte vietate dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.
Per il dettaglio relativo alla struttura organizzativa e all'operatività aziendale si rimanda a: lo statuto sociale; il Codice disciplinare, l'organigramma (**ALLEGATO 3)**, il mansionario (allegato al Manuale qualità – **ALLEGATO 1**) firmato dal datore di lavoro e dall'incaricato, il contratto collettivo nazionale di lavoro e il sistema disciplinare sanzionatorio ivi previsto che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente Modello.
Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione dell'Amministratore Unico.

2.2.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e implementare, se del caso, i principi procedurali ritenuti necessari.
Il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza dovrà essere sempre tale da consentire allo stesso di individuare le anomalie suscettibili di approfondimento.

2.3) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
(ART. 24-*TER*, D.LGS. 231/2001)

L' art. 24-*ter*, D.Lgs. n. 231/2001 prevede e sanziona le seguenti fattispecie: Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309); Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall´art. 416-bis c.p. per agevolare l´attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91); Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).
Allo stato dei fatti, TSI, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto profili di rischio specifico tali da ritenere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.
Al riguardo si è considerato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte generale del Modello e del Codice Etico, che vincolano i Destinatari l loro rispetto. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute e ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e per completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.
Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, quini, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

[1]Al momento della redazione del presente Modello ancora non sono stati indicati gli enti pubblici e privati da inserire nel "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" né le procedure di sicurezza cui fa riferimento la norma in questione, demandate alla normativa regolamentare di attuazione da emanarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Ad ora si tratta di fattispecie penale "in bianco" che rinvia alla emananda normativa extrapenale, sia per l'individuazione del soggetto attivo del "reato proprio" (pur avendo il legislatore utilizzato il pronome "chiunque") riguardante solo chi operi all'interno del "perimetro di sicurezza nazionale cibernetica", sia per le precise modalità delle procedure e, quindi, della condotta illecita.

2.4) REATI DI FALSITA' in MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

(ART. 25-*BIS*, D.LGS. 231/2001)

L'art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/01) riguarda: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); Alterazione di monete (art. 454 c.p.); Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Allo stato dei fatti, TSI, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto profili di rischio specifico tali da ritenere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo si è considerato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte generale del Modello e del Codice Etico, che vincolano i Destinatari l loro rispetto. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute e ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e per completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, quini, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

2.5) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(ART. 25-*BIS* 1, D.LGS. 231/2001)

2.5. 1 Le singole tipologie di reato

L'art. 25-*bis*.1., D.Lgs. n. 231/2001 riguarda le seguenti fattispecie: Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); Frodi contro le industrie nazionali (art. 514); Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Turbata libertà dell'industria o del commercio *(Art. 513 c.p.) «Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032,00».*

Il bene giuridico tutelato dalla norma è, principalmente, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento influisce sull'economia pubblica. In ordine alla configurabilità del delitto va ribadito che disposizione riguarda qualunque attività svolta in forma imprenditoriale e che è diretta a punire le condotte di concorrenza attuate con atti di coartazione, quali, ad esempio, continue minacce e violenze esercitate sulle imprese rivali, anche con storno del personale, allo scopo di eliminarle dal mercato.

Essendo è reato di pericolo, è del tutto irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando a integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza.

Frode nell'esercizio del commercio *(Art. 515 c.p.)«Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00».

Nel reato di cui all'art. 515 c.p. il disvalore della condotta è individuato nell'attitudine ingannatoria dei segni contraffatti, che rappresentano elemento di turbativa nella scelta dei consumatori. La norma intende pertanto tutelare l'affidabilità che il pubblico ripone nei segni di riconoscimento.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia quindi nella correttezza negli scambi commerciali.

Quello che si vuole punire è dunque l'intralcio che un clima generale di diffidenza arrecherebbe agli scambi, con il conseguente turbamento del sistema economico nazionale La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.
Per origine o provenienza si intende il luogo di produzione o fabbricazione.
Il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.
L'acquirente potrebbe addirittura ottenere vantaggi economici dalla ricezione di *aliquid pro alio*, ma questo non sposta la questione, poiché "una volta realizzato il tipo legale in tutti i suoi estremi, la disonestà commerciale sarà chiaramente documentata; e non sarà certo il bilancio patrimoniale della vicenda delittuosa, magari chiusasi in attivo per l'acquirente, a cancellarla o anche solo a scalfirla In base alla formulazione della norma i soggetti attivi possono essere non solo i titolari di imprese commerciali ma anche i loro familiari, i commessi o i dipendenti.
L'indicazione che la condotta deve avvenire "nell'esercizio di un'attività commerciale" porterebbe ad escludere il singolo atto di commercio, essendo necessaria, se non una vera e propria professionalità dell'attività, quanto meno una reiterazione abituale degli atti di commercio.
Il reato in esame si perfeziona con la consegna della cosa mobile. Ma per consegna non deve intendersi solo la *traditio* della cosa, bastando anche la mera dazione del documento che la rappresenta (lettera di vettura, polizza di pegno) quando le norme civilistiche o gli usi commerciali equiparano la consegna del documento alla *traditio*.
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale *(Art. 517-ter c.p.)*
«*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 c.p. chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter c.p., secondo comma, e 517-bis, secondo comma c.p..
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».
Illecita concorrenza con minaccia o violenza *(Art. 513 bis c.p.)* «*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici*».
La norma mira a sanzionare quelle forme d'intimidazione che tendono a controllare o comunque a condizionare le attività commerciali, industriali o produttive. Seppur le condotte prese in considerazione sono quelle tipiche delle imprese mafiose, possono rilevare a livello penale anche condotte integranti il reato di cui al 513-*bis* c.p. poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali. Il reato si configura come proprio e può essere compiuto da chiunque compia gli atti di violenza o minaccia nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva.
Per rivestire la qualifica di soggetto attivo non è comunque necessario che il soggetto sia imprenditore ai sensi del codice civile, essendo la formula idonea a ricomprendere chiunque svolga attività "produttive", purché tale attività non sia stata posta in essere *una tantum*. Il reato si perfeziona nel momento in cui si pongono in essere gli atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima né un'alterazione degli equilibri di mercato.
Quanto alle fattispecie concrete integranti gli estremi del delitto di cui all'art. 513bis c.p., la giurisprudenza ha interpretato estensivamente la condotta ivi prevista, rinvenendo gli estremi del reato anche negli accordi collusivi tra più imprese finalizzate all'aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti che venivano scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza d'intimidazione che le altre imprese riuscivano ad esercitare.
Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) «*Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*
Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474».
Il reato si configura mettendo in vendita o comunque in circolazione prodotti con segni alterati o contraffatti tali da cagionare un nocumento all'industria nazionale. Non si richiede che i marchi e i segni distintivi siano registrati.
Anche questo delitto, rientra nella grande famiglia dei reati comuni, potendo essere commesso da chiunque.
L'azione delittuosa può ricadere solo sui prodotti industriali e non anche sulle opere dell'ingegno. L'elemento oggettivo è integrato dalla messa in vendita o in circolazione di prodotti industriali falsi ed è, pertanto, caratterizzato da qualsiasi comportamento che sia capace di immetterli in concreto nel mercato. Per l'integrazione dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico e cioè, la coscienza e volontà della immissione dei falsi prodotti industriali nel mercato, accompagnate dalla consapevolezza che da ciò, potrebbe derivare un grave danno all'economia del Paese. L'evento di danno, come si può notare, deve riferirsi all'economia dello Stato italiano. Non entrerà, pertanto, nel fuoco di tiro dell'articolo una condotta che abbia provocato danni al sistema economico di uno Stato estero.

Tale fattispecie, ad oggi, non risulta essere stata applicata.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) L'art. 517 c.p. tutela il consumatore rispetto al pericolo di essere tratto in inganno su – provenienza aziendale: falsificazione materiale di segni distintivi (se marchi registrati solo se non integra contraffazione perché la somiglianza tra il marchio apposto e quello registrato e troppo vaga, ma la somiglianza e idonea a ingenerare confusione); – provenienza geografica: l'apposizione di marchi o altri segni distintivi genuini / false indicazioni denominative o emblematiche (l'indicazione geografica mendace deve richiamare al consumatore particolari qualità del prodotto); – qualità può ricadere sui più diversi elementi del prodotto: può riguardare le materie prime utilizzate ("pura lana *merinos*" o "vera pelle"), lo *standard* qualitativo della produzione, risultati che si possono ottenere con il suo utilizzo …

*

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per i delitti di cui agli artt. 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

2.5.2. Le Attività Sensibili

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le seguenti attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001:
- attività di definizione delle politiche di vendita;
- approvvigionamento materie prime;
- scelta e gestione dei fornitori;
- gestione della documentazione organizzativa;
- attività di comunicazione esterna e marketing;
- attività di realizzazione software;
-funzioni ricerca e sviluppo prodotti;
- etichettatura;
- progettazione e ideazione marchi aziendali;
- ricerche di anteriorità, confondibilità e ingannevolezza;
- attivazione delle procedure per la registrazione del marchio;
- *marketing.*

***2.5.3* I protocolli specifici di prevenzione**

I principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
– indicazioni contenute nel Codice Etico della Società;
- adozione di specifiche procedure volte a disciplinare il processo di acquisto di beni e servizi nonché il processo di selezione e qualifica dei fornitori;
- procedure di *clearance;*
- chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo, nonché dei reciproci flussi informativi;
- definizione di criteri di valutazione delle offerte ricevute e formalizzazione delle valutazioni effettuate e decisioni prese (negoziazione); in dettaglio è prevista la valutazione di preventivi di spesa richiesti ai fornitori al fine di individuare la migliore offerta in termini di economicità e di qualità dei beni e servizi offerti;
- diffusione, tramite sistema aziendale interno, delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo;
– attenzione politiche incentivazione *marketing.*

Si sottolinea, poi, l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i *competitors* in particolare.

2.5.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.
Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

2.6) REATI SOCIETARI
(ART. 25-*TER* DEL D. LGS. 231/2001)

2.6.1 Le singole tipologie di reato.

L'art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/01 prevede e disciplina le seguenti fattispecie: False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.); False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, co. 1 e 3, c.c.); Impedito controllo (art. 2625, co. 2, c.c.); Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 C.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

False comunicazioni sociali (Art.2621 c.c.) Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis c.c.). Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena testè citata quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del RD 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.)" Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Impedito controllo *(art. 2625 secondo comma del c.c. ed art. 29 D.Lgs. 39/2010).* Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci (ed è questa la fattispecie presa in considerazione dall'articolo del Decreto in questione), si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti *(art. 2626 c.c.).* La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 c.c., sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.
Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.
In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.
Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve *(art. 2627 c.c.)* Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
Si fa presente che: • soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio"); • configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.
Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante *(art. 2628 c.c.)* Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che: • soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio"); • parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.
Operazioni in pregiudizio dei creditori *(art. 2629 c.c.)* La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Si fa presente che: • soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");• anche in questo caso, configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.
Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.
Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi *(art. 2629-bis c.c.)* Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.
La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c., il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.
Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 124/1993 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).
Formazione fittizia del capitale *(art. 2632 c.c.)* Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").
Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori *(art. 2633 c.c.)* Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.
Si fa presente che: • soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio"); • parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 c.c., costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.
Corruzione tra privati *(art. 2635 c.c.)* Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena prevista per il reato di cui sopra, se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
È punibile chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei periodi precedenti.
Istigazione alla corruzione tra privati *(Art. 2635-bis c.c.)* Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 c.c., ridotta di un terzo.
Illecita influenza sull'assemblea *(art. 2636 c.c.)* La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza *(art. 2638 c.c., comma 1 e 2)*
La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.
Si precisa che: • soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio"); • la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.
Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario).
Il reato in parola, si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte di Banca d'Italia - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.
Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dalla Società nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale ad improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.
Aggiottaggio *(art. 2637 c.c.)*
Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

*

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2622 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; c) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'art. 2625, secondo comma, c.c, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; d) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; e) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; f) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; g) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'art. 2628 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; h) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 c.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; i) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 c.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; l) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 c.c., la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; m) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'art. 2637 c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'art. 2629-bis c.c, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; n) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'art. 2638, primo e secondo comma, c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; o) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (40). Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1 dell'art. 25 *ter* del Decreto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2.6.2. Le attività sensibili

Le aree di attività considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:
a) tenuta della contabilità (registrazioni contabili; inserimento dati a sistema);
b) predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio - comprensivo di relazione sulla gestione degli amministratori, della nota integrativa e del rendiconto finanziario - e, ove redatto, bilancio consolidato, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
c) gestione dei rapporti con il Revisore in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di TSI;
d) predisposizione dei documenti messi a disposizione dei soci;
e) predisposizione di comunicati verso soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o concernenti gli azionisti;
f) fatturazione attiva e gestione degli incassi;
g) gestione del ciclo passivo;
h) gestione acquisti ed approvvigionamenti;
i) gestione della tesoreria, home banking;
j) gestione del magazzino;
k) gestione del personale;
l) operazioni relative al capitale sociale e alla distribuzione di dividendi;
m) operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie;
n) adempimenti fiscali/tributari;
o) riassetti di natura organizzativa;
p) predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.
Con riferimento in particolare al reato presupposto di corruzione tra privati il rischio può configurarsi nei seguenti processi:
q) rapporti con i fornitori;
r) rapporti con gli appaltatori e i prestatori d'opera e di servizi in genere;
s) rapporti con concorrenti (ad es. concorrenti ad una gara);
t) rapporti con *business partner* a vario titolo.

***2.6.3* I protocolli specifici di prevenzione**

La presente parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato da Technosprings Italia Srl alla cui osservanza sono tenuti tutti i destinatari.
Principi generali di comportamento possono essere sintetizzati come segue:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- esistenza di procedure/norme: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate (contenute nel sistema di gestione integrato), ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno di TSI;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

La presente Parte Speciale prevede, poi, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti divieti, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Technosprings Italia S.r.l.;

b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

c) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

d) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato;

e) effettuare con tempestività correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese.

Di seguito, ancora, sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati, in relazione alle diverse tipologie di reati societari.

1) Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e l'eventuale scelta del Revisore devono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali.

Tali procedure prevedono:

- l'elencazione dei dati e delle informazioni che ciascuna funzione aziendale deve fornire attraverso il proprio responsabile per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica di consegna alle funzioni/direzioni responsabili, secondo un calendario delle date di chiusura del bilancio elaborato dalla Direzione Amministrativa;
- la trasmissione di dati ed informazioni alla Direzione Amministrativa attraverso il sistema informatico che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati;
- la tempestiva trasmissione alla Direzione di TSI della bozza di bilancio e della relazione del Revisore, nonché un'idonea registrazione di tale trasmissione;
- la convocazione, da parte della Direzione, di una riunione con il Revisore e l'Organismo di Vigilanza per l'esame delle bozze di cui sopra, prima della delibera sul bilancio;
- un programma di formazione ed informazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio;
- la sottoscrizione da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi incarico, conferito o che si intenda conferire, al Revisore che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio.

2) Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale.

Le attività di controllo devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali. Queste prevedono anzitutto la nomina di un Responsabile controllo gestione e contabilità industriale cui affidare le seguenti mansioni, così distribuite:

a) controllo e gestione

- preparazione del *budge*t annuale della società, suddivisa nei settori di attività della società;
- elaborazione di un *reporting* trimestrale nel quale vengono confrontati i dati previsti con quelli consuntivi, partendo da tabelle complesse fino ad arrivare al dettaglio delle singole attività;
- aggiornamento della previsione del bilancio di fine esercizio;
- elaborazione di un bilancio triennale aziendale;
- predisposizione di tabelle riepilogative mensilizzate dei flussi in entrata ed uscita di ciascun settore, per la determinazione ed il controllo dell'eventuale fabbisogno creditizio.

E'inoltre prescritta:

- messa a disposizione del il Comitato per la gestione sul controllo e del Revisore dei documenti sulla gestione di TSI per le verifiche proprie;
- previsione di riunioni periodiche tra Revisore, Responsabile del controllo gestione e contabilità e Organismo di Vigilanza per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria e contabile da parte del Presidente di TSI.

3) Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, di costituzione di società, destinazione di utili e riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni o di aziende o loro rami, di fusione, scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale debbono essere realizzate in base a specifiche procedure aziendali all'uopo predisposte.

Queste debbono prevedere:

- l'assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte;
- l'informativa da parte del management aziendale e la discussione delle operazioni anzidette in riunioni con l'Organismo di Vigilanza;
- l'esplicita approvazione da parte del Presidente della TSI;
- formazione ed informazione periodica dei componenti del CdA, del Presidente, sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della Società.

2.6.5 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I controlli dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono **per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali:**

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *corporate governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte del Revisore dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da Technosprings Italia Srl.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree di attività a rischio potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Presidente.

2.7) DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DA CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI

(ART. 25-*QUATER*, D.LGS. 231/2001)

L'art. 25-*quater* D.Lgs. 231/01 richiama e disciplina le seguenti fattispecie: Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-b*is* c.p.); Assistenza agli associati (art. 270- *ter* c.p.);Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.); Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.); Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinquies.*1 c.p.); Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.); Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexie*s c.p.); Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.); Atti di terrorismo nucleare (art. 280-*ter* c.p.); Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.); Sequestro a scopo di coazione (art. 289-t*er* c.p.); Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.); Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); Impossessamento,

dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1); Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2); Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3); Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5); Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).
Allo stato dei fatti, TSI, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto profili di rischio specifico tali da ritenere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.
Al riguardo si è considerato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte generale del Modello e del Codice Etico, che vincolano i Destinatari l loro rispetto. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute e ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e per completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.
Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, quini, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

2.8) PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
(ART. 25-*QUATER 1*, D.LGS. 231/2001)

L'art. 25-*quater* 1 del Decreto, prevede la fattispecie di cui all'art. 583-bis c.p., relativo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.
Allo stato dei fatti, TSI, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto profili di rischio specifico tali da ritenere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.
Al riguardo si è considerato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte generale del Modello e del Codice Etico, che vincolano i Destinatari l loro rispetto. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute e ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e per completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.
Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, quini, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

2.9) DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE
(ART. 25-*QUINQUIES*, D.LGS. 231/2001)

2.9.1 Le singole tipologie di reato
L'art. 25-*quinquies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.); Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.); Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater*); Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.); Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.); Tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.); Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.); Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Per quanto riguarda i reati previsti dall'art. 25 *quinquies* del Decreto (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); • Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.); • Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); • Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); • Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); • Tratta di persone (art. 601 c.p.); • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Adescamento di minorenni (609 *undecies* c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)), l'analisi e valutazione dei diversi fattori di rischio, portano a ritenere che la specifica attività svolta da TSI non presenta profili di rischio tali da rendere raginevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa; eccezion fatta che per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento dl lavoro (art. 603 bis c.p.c) .
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro *(Art.603 bis c.p.)* Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato

di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Il reato si configura nei confronti di chiunque: (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: a) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; c) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Per quanto attiene, invece, i delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico e pornografia virtuale (artt. 600 *ter* e 600 *quater* c.p.) dai quali un ente potrebbe trarre beneficio ove svolgano attività per via telematica, si riassume:
Pornografia minorile *(Art. 600–ter c.p.)* È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
Detenzione di materiale pornografico *(Art. 600–quater c.p.)* Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
Pornografia virtuale *(Art. 600-quater.1. c.p.)* Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche

quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

*

In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1;b) per i delitti di cui agli artt. 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli artt. 600-*bis* primo comma, 600-*ter* primo e secondo comma, 600-quaters 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati 600, 601, 602 e 603-*bis* in commento, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 Decreto.

2.9.2 Le attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili in relazione:
A) al reato di cui all'art. 603 bis c.p.:
1. Pianificazione, selezione e gestione delle risorse umane
2. Selezione e monitoraggio Fornitori
3. Erogazione di finanziamenti

Tenuto conto dell'operatività della TSI, gli uffici ed i soggetti apicali ritenuti più specificamente a rischio sono:
- Presidente;
- Consiglieri Delegati;
- Responsabile amministrazione
- Responsabile personale
- Addetti alla gestione economica e fiscale dell'impresa (amministrativi)
- Responsabile ufficio acquisti e logistica

B) ai reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale:
qualsiasi attività che implichi l'utilizzo di strumenti telematici.

2.9.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per prevenire la commissione del reato di cui all'art. 603 *bis* c.p., oltre ai principi di cui alla Parte Generale del presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, i Destinatari del Modello ed in modo particolare i soggetti individuati al precedente punto, sono tenuti:

- a diversificare e segmentare i ruoli nel processo di assunzione del personale e individuazione dei collaboratori, garantendo la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- ad osservare e garantire condizioni contrattuali non inferiori a quelle previste dai contratti nazionali di categoria;
- a garantire che ogni investimento sia supportato da (i) una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici, (ii) chiara identificazione del dipendente/collaboratore;
- a valutare attentamente i soggetti con i quali avviare relazioni commerciali e, in particolare, dalle quali si ricevano beni o servizi, conducendo adeguate verifiche documentali e non;
- ad impegnare le società fornitrici ad osservare gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o di associazione e rappresentanza, nonché le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Società in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.

Per prevenire, invece, i reati di pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, oltre ai principi di cui alla parte generale del presente Modello e al Codice Etico adottati dalla Società, l'Ente:

- richiama tutti i Destinatari del Modello ad osservare la parte generale dello stesso ed il Codice Etico in tema di divieto di pornografia minorile;
- adotta strumenti informatici che impediscano l'accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- rivolge richiami netti ed inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei Dipendenti e Collaboratori;
- valuta attentamente possibili *paterership* con società operanti in settori quali la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile e il turismo nelle aree geografiche note per il c.d. "turismo sessuale".

2.9.4 I controlli dell'Organo di vigilanza

L'OdV verifica – anche mediante accesso a tutta la documentazione aziendale - che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale e segnala a TSI, se del caso, di aggiornare le procedure operative aziendali che ne danno attuazione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello in punto alla prevenzione dei reati presupposto in questione.
È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV.
Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, quini, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

2.10) REATI DI ABUSO DI MERCATO

(ART. 25-*SEXIES* D.LGS. 231/2001)

L'articolo in questione prevede i reati presupposto: Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185); Sanzioni amministrative-abuso di informazioni privilegiate (art. 187 *bis* D. Lgs. n. 58/1998 - TUF); Sanzioni amministrative-manipolazione di mercato (art. 187 *ter* D.Lgs. n. 58/1998 - TUF); Responsabilità amministrativa in materia di abusi di mercato (art. 187 *quinquies* TUF); Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014).
Allo stato dei fatti, TSI, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto profili di rischio specifico tali da ritenere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo si è considerato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte generale del Modello e del Codice Etico, che vincolano i Destinatari l loro rispetto. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute e ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e per completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, quini, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

2.11) I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(ART. 25 *SEPTIES* D.lgs 231/01 e Art. 30 D.Lgs 81/80)

2.11.1 Singole tipologie di reato

L'art. 25-*septies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Omicidio colposo (art. 589 c.p.); Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).
Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Omicidio colposo *(Art. 589 c.p.)* Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ai fini della integrazione del reato, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di TSI di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).
Lesioni personali colpose *(Art. 590 c.p.)* Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).
Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).
Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche (cfr. D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 legge n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

*

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

2.11.2 Attività sensibili

TSI pone particolare attenzione al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. La Società si attiva per raggiungere un livello organizzativo costantemente allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente. Lo sforzo di TSI è teso a garantire il miglior adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard strutturali e tecnici per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di natura organizzativa (quali, a titolo esemplificativo, emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche della sicurezza), nonché alle verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle misure attuate, anche con riguardo ad eventuali terzi operanti all'interno dell'Azienda. Conseguentemente, l'Azienda adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
TSI ha considerato i fattori di rischio riportati nel Documento di Valutazione Rischi (di seguito, anche 'DVR') redatto ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, che costituisce parte integrante del presente Modello, con riferimento all'identificazione dei pericoli e alle condotte ritenute "a rischio" (**ALLEGATO 7**).
Nell'ambito di TSI il rischio di verificazione di una lesione all'integrità individuale del lavoratore o del terzo ad esso equiparato può conseguire, ad esempio:

1. all'organizzazione logistica degli orari e dei ritmi di lavoro (ad es. stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro eccessivo; disturbi acuti e cronici per posizioni di lavoro o per posture incongrue, per il carico e scarico merci, movimentazione manuale di carichi...);

2. ai fattori di pericolo connessi alle attività lavorative (ad es. uso del videoterminale, posture incongrue, operazioni di carico e scarico merci...).

2.11.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività sensibili identificate – per le quali è stato valutato un rischio medio/basso, a seconda dei diversi luoghi ove svolta l'attività lavorativa (cfr. DVR) - sono stati individuati, nel DVR, i sistemi dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come ad esempio:

• Definizione del piano generale di emergenza e di evacuazione
• Predisposizione ed aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza
• Puntuale registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali, effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti
• Procedure per assicurare che le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e dei ruoli, compiti e responsabilità assegnati siano conformi ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale
• Processi di formazione, informazione e addestramento effettuati in modo continuativo tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione/protezione, che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente
• Monitoraggio continuativo della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione)
• Installazione di presidi antincendio
• Adozione di strumentazione e attrezzature di lavoro con omologazione CE
• Costante manutenzione tecnica e pulizia dei macchinari, degli impianti, degli arredi e dei locali (le vie di circolazione interne o all'aperto, che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza, devono essere sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza), dei mezzi, delle attrezzature di lavoro, compreso l'impianto di climatizzazione degli interni, delle celle frigorifere, in conformità alle prescrizioni normative vigenti e nel rispetto dei fattori di rischio esistenti
• Aggiornamento costante del Manuale Qualità
• Adozione dei dispositivi di protezione individuale, sentiti Medico Competente e RSPP
• Adozione di segnaletica verticale e orizzontale e di protocolli per l'uso dei locali, dei macchinari e degli impianti
• Prevenzione e protezione contro gli incendi e le esplosioni
• Nomina il Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria
• Valutazione delle capacità e delle condizioni dei Lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza, in occasione dell'affidamento dei compiti
• Adozione delle misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio specifico.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i Lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel proseguo della presente Parte Speciale, anche come Destinatari, per i quali, in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale di TSI, sono stati definiti i compiti e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

1. Il Datore di Lavoro

Ai sensi del TU Sicurezza (d.lgs. 81/08), all'apice della struttura organizzativa aziendale va collocato il Datore di Lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività e in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2 d.lgs. 81/08). La specificità dell'organizzazione aziendale di TSI richiede una condivisione di ruoli e di responsabilità tra chi, in seno al Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, ossia il Presidente del Consiglio di Amministrazione e chi operativamente e all'interno dell'organizzazione aziendale esercitata il ruolo, i poteri e, quindi, la funzione di Datore di Lavoro. Proprio in ragione della specificità dell'organizzazione aziendale di TSI, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha delegato, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 81/08, le funzioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro ad un Consigliere Delegato, ossia a colui che operativamente ha la responsabilità dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività lavorativa. La Delega di funzioni è stata redatta in conformità a quanto disposto dall'art. 16 del TU ed è stata espressamente accettata del delegato.

2. I Dirigenti

I Dirigenti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e di poteri, gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (di seguito, anche 'Dirigenti').

3. Il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha ricevuto ed accettato anche delega notarile come datore di lavoro nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il preposto (Responsabile di produzione e di reparto)

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, anche 'Preposti'.

5. Addetto al Primo Soccorso (APS) L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza di emergenza (di seguito, anche 'APS').

6. Addetto alla Prevenzione Incendi (API)

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze (di seguito, anche 'API').

7. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto, eletto dai lavoratori, che svolge le funzioni, ivi incluse quelle di verifica, consultazione e promozione, previste dalla normativa vigente (di seguito, anche 'RLS'). I lavoratori hanno provveduto alla scelta del loro rappresentante.

8. Medico Competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza sul lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

9. Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società (di seguito, anche 'Lavoratori'/'Lavoratore').

10. Terzi

Destinatari In aggiunta a quella dei soggetti sopra indicati, in materia di salute e sicurezza sul lavoro assume rilevanza la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni rispetto alla struttura organizzativa della Società, svolgono un'attività potenzialmente incidente sulla salute e la sicurezza dei Lavoratori.

Le seguenti regole procedurali si pongono come ulteriore presidio di controllo e verifica dell'efficacia e adeguatezza dell'organizzazione in essere, al fine di rispondere compiutamente al disposto della legge e prevenire la commissione dei reati specificati nel Decreto:

a) sono correttamente nominati (sempre per iscritto e con data certa) i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;

b) è definito un sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa coerente con le responsabilità assegnate;

c) è verificato che i soggetti preposti o nominati per dar corso agli adempimenti di legge possiedono competenze adeguate per svolgere le funzioni loro assegnate;

d) si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;

e) si richiede che le imprese appaltatrici di servizi ed opere attestino di possedere idonei requisiti per l'esecuzione delle opere e dei servizi, presentino il DURC aggiornato, dichiarino d'aver assolto agli obblighi di legge in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, attestino di conoscere ed aver fatto conoscere ai propri dipendenti, soci lavoratori e collaboratori che a qualunque titolo intervengono nel processo produttivo aziendale, il documento di valutazione dei rischi approvato dalla Società nonché le misure adottate dalla stessa per prevenire i rischi nello svolgimento delle funzioni cui essi sono preposti. A questo fine, la Società espone al Responsabile del SPP dell'azienda appaltatrice i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività richiesta ed illustra le misure di prevenzione adottate, procedendo altresì, nel caso in cui se ne ravvisi l'esigenza, a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti da allegare al contratto con la ditta appaltatrice;

f) è verificato che le attrezzature, macchinari ed impianti acquistati siano pienamente conformi ai requisiti di legge;

g) sono adottate procedure volte a far sì che le attrezzature, i macchinari e gli impianti siano soggette a programmi di manutenzione volti a garantire il permanere delle misure di sicurezza;

h) viene adottata la modulistica richiesta dalla normativa vigente e della relativa verbalizzazione;

i) sono state elaborate e comunicate ai lavoratori ed a tutti coloro che sono coinvolti, le misure di prevenzione e protezione (adeguamenti e miglioramenti);

j) sono state definite le procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva in relazione al documento di valutazione dei rischi sopra citato ed in relazione alle attività svolte dalle risorse della Società;
k) sono stati elaborati piani di evacuazione ed emergenza per protezione antincendio, per eventi pericolosi specifici;
l) sono stati effettuati corsi di formazione ed informazione del personale, degli addetti e del rappresentante per la sicurezza dei lavori in materia di Sicurezza e Prevenzione sui posti di lavoro, sulla normativa ed utilizzo D.P.I, e vengono programmati e realizzati i relativi corsi di aggiornamento.

2.11.4 Istruzioni e verifiche dell'Organismo di vigilanza
L'Organismo di Vigilanza effettua un'attività di monitoraggio del Sistema di Sicurezza del Lavoro sulla base di un programma di verifiche periodiche.
L'OdV svolge le seguenti attività:
 A cadenza annuale, monitora le nomine e i relativi adempimenti di pubblicità, dei seguenti ruoli: RSPP, Medico Competente, addetti al servizio di prevenzione, protezione; addetti al primo soccorso, prevenzioni incendi ed evacuazione;
 Al verificarsi di un infortunio sul lavoro, tiene un rapporto sull'evento, che esamina sulla scorta delle procedure del SSL aggiornate per le finalità di cui all'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001;
 A cadenza annuale, monitora la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e prende atto della ricezione della dichiarazione sul corretto espletamento della relativa attività;
 A cadenza annuale, monitora la gestione dello stato di impianti, macchine, attrezzature, sostanze e dispositivi di protezione individuale nonché emergenza e segnaletica;
 A cadenza annuale, monitora l'aggiornamento e l'efficacia dei presidi relativi alla sorveglianza sanitaria, anche sulla scorta di eventuali segnalazioni circa anomalie, carenze dei controlli;
 A cadenza annuale, verifica l'aggiornamento e l'attualità del DVR.
In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per le finalità del D.lgs. 231/2001, l'OdV ha la facoltà di richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento degli obblighi di sicurezza sul lavoro, nonché di visionare la relativa documentazione.
All'Organismo di Vigilanza deve essere inviata, da parte del RSPP, copia dei *reports* periodici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente:
 report circa le segnalazioni di eventuali infortuni o di eventuali anomalie riscontrate in sede di verifica del rispetto della normativa di Sicurezza e Ambiente, segnalazioni da parte del RLS;
 DVR e i suoi aggiornamenti.
Eventuali integrazioni e/o revisione del modello in caso "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e potranno essere disposte dall' Organismo di Vigilanza e successivamente sottoposte all'approvazione del Presidente.

2.12) REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO
(ART. 25-*OCTIES* D.Lgs n. 231/01)

2.12. 1 Le singole tipologie di reato
L'art. 25-*octies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Ricettazione (art. 648 c.p.); Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); Autoriciclaggio (art. 648 *ter* c.p.).
Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

***Ricettazione* (art. 648 c.p.)** Lo scopo dell'incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell'evitare la commissione dei reati principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai reati medesimi. L'art. 648 c.p. incrimina chi "fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare". Per acquisto dovrebbe intendersi l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza. Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa.
***Riciclaggio* (art. 648-*bis* c.p.)** Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. L'art. 648-bis c.p. incrimina chiunque "*fuori dei casi di*

concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.c)

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire che il cd. "denaro sporco", frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo piego. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie *de qua* occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. La condotta incriminata consiste nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un utilizzo per qualsiasi scopo.

***Autoriciclaggio* (art. 648-ter c.p.)** Tale reato prevede due soglie di punibilità per chi, «*avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*». Tale reato si configura ogniqualvolta si possa rientrare, anche in via indiretta, nell'ambito del favoreggiamento delle organizzazioni criminali, attuato tramite la facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita o il concorso nel finanziamento alle organizzazioni stesse, a causa dell'omissione degli opportuni controlli sulla persona disponente e beneficiaria dell'operazione, nonché sulla natura stessa dell'operazione. Le principali categorie di reati presupposto del delitto di autoriciclaggio possono essere: − Reati tributari; − Delitti contro il patrimonio (ad esempio usura, estorsione, furto, appropriazione indebita, rapina); − Delitti contro la Pubblica Amministrazione; − Delitti contro l'amministrazione della giustizia; − Delitti di criminalità organizzata.

*

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2.12.2 Le attività sensibili

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate presso la Società le seguenti attività sensibili in relazione ai reati di cui all'articolo 25-*octies* del Decreto:

- stipula, modifica e risoluzione dei contratti connessi all'oggetto sociale della TSI ;
- gestione diretta e per conto della Società di tutti i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito;
- esecuzione di qualsiasi operazione finanziaria per conto della Società;
- rilascio a terzi di fidejussioni e controgaranzie in relazione alle obbligazioni assunte e da assumersi;
- elaborazione delle disposizioni di bonifico e dei rimborsi spese ai dipendenti e collaboratori;
- gestione contabile della cassa aziendale;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione; valutazione dei fornitori e professionisti esterni per l'esecuzione dei lavori
- rapporti con i fornitori e professionisti sia in fase di progettazione, sia di esecuzione dei lavori, sia di collaudo.

Tenuto conto dell'operatività della TSI, i ruoli aziendali coinvolti nella esecuzione di tali attività "sensibili" sono:

- Presidente;
- Consiglieri Delegati;
- Responsabile amministrazione
- Direzione Qualità
- Addetti alla gestione economica e fiscale dell'impresa (amministrativi)
- Responsabile ufficio acquisti e logistica

2.12.3 Protocolli specifici di prevenzione

L'analisi dei processi aziendali di TSI ha consentito di individuare i processi che potrebbero essere considerati "strumentali" alla commissione dei reati c.d. "presupposto".

Per quanto riguarda i Processi strumentali relativi alla commissione del reato di cui alla presente sezione, essi sono i seguenti:

➢ Acquisto di beni e servizi;

➢ Gestione flussi monetari e finanziari.

Con riferimento a tali aree sensibili è necessario seguire tali protocolli:

• definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;

• garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;

• garantire che ogni investimento sia supportato da (i) una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici, (ii) chiara identificazione della controparte;
• rispettare le procedure autorizzative per gli investimenti adottate dalla Società mediante approvazione finale del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del sistema delle deleghe adottato;
• comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio: ✓ assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività; ✓ esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al profilo ✓ economico-patrimoniale della Società; ✓ esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie; ✓ acquisizioni a diverso titolo di disponibilità di beni, anche di lusso, di elevato valore, non giustificati dal giro d'affari aziendale; ✓ conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;
• acquisire informazioni (al momento della stipula del rapporto e successivamente con periodicità annuale) sull'onorabilità dei clienti (ditte individuali, persone giuridiche) e sul livello di meritevolezza economico-finanziaria, mediante provider esterno specializzato e compilazione di apposita scheda informativa;
• acquisire (al momento della stipula del rapporto e successivamente con periodicità annuale) la visura camerale, l'ultimo bilancio disponibile, informazioni sull'onorabilità (ivi inclusa, ove applicabile la qualificazione ambientale), anche mediante ricerca su internet, e richiedere la compilazione di apposita scheda informativa;
• procedere ad una tempestiva segnalazione all'OdV da parte delle funzioni coinvolte nei casi in cui: ✓ il fornitore si rifiuta o si mostra ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti a dichiarare l'attività esercitata, a presentare documentazione contabile o di altro genere, a fornire ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento delle normali attività aziendali; ✓ il fornitore rifiuta di o solleva obiezioni a fornire il numero del conto sul quale il pagamento è stato o sarà accreditato; ✓ il fornitore fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da manifestare l'intento di occultare informazioni essenziali; ✓ il fornitore usa documenti identificativi che sembrano essere contraffatti; ✓ il fornitore ricorre ai servizi di un prestanome senza plausibili giustificazioni;
• utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
• regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
• contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
• rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
• regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
• corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
• rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
• diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
• conteggio e determinazione delle imposte dovute mediante l'assistenza di un consulente terzo, con il quale sottoscrivere apposito contratto scritto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
• incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo; • revisione periodica della corretta esecuzione degli adempimenti fiscali;
• prevedere adeguati sistemi di pagamento per le vendite on-line, che garantiscono la tutela dello strumento di pagamento, anche mediante *outsourcer* esterni, i cui rapporti sono formalizzati con contratti che specificano l'impegno del provider al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
• prevedere continue attività di manutenzione delle piattaforme e-commerce;
• corrispondere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o determinate da tariffe;
• pagare i fornitori solo dopo la verifica delle attività prodotte;
• effettuare rimborsi di spese sostenute per conto dell'azienda, esclusivamente utilizzate per necessità operative (ad es. trasferte), con verifica dei relativi giustificativi di spesa;
• vietare pagamenti o incassi tramite contanti oltre i limiti di legge;
• registrare tutte le entrate e le uscite di cassa in apposito mastrino contabile dall'Ufficio Amministrazione.

2.12.4 I controlli dell'Organo di vigilanza

L'OdV verifica – anche mediante accesso a tutta la documentazione aziendale - che le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nella presente Parte Speciale e segnala a TSI, se del caso, di aggiornare le procedure operative aziendali che ne danno attuazione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Modello in punto alla prevenzione dei reati presupposto in questione.

È compito delle funzioni responsabili garantire la predisposizione e l'aggiornamento di adeguati flussi informativi verso l'OdV.

In particolare, il Responsabile della Direzione Amministrativa provvederà ad inviare semestralmente:

- Report su flussi finanziari non standard (es. finanziamenti straordinari da parte dei soci, contributi pubblici straordinari, donazioni da parte di privati, riscossione di un ingente premio assicurativo);
- Riepilogo di conti correnti bancari aperti e chiusi nel periodo di riferimento.

2.13) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE

(ART. 25-*NOVIES* D.Lgs n. 231/01)

2.13.1 Le singole tipologie di reato

L'art. 25-*novies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis, L. 633/1941); Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art.171, co. 3, L. 633/1941); Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941); Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del costitutore e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941); Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941); Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 Legge n. 633/1941) In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha
preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.
Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-*bis* Legge n. 633/1941) Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine "software", si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell'autore; mentre con "banche dati", si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato **(**art. 171-*octies* Legge n. 633/1941) Chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

*

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Si applicano all'ente, in caso di condanna ad uno dei citati reati, le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall' articolo 174-*quinquies* della L. n. 633 del 1941[2].

2.13.2 Le attività sensibili

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati in materia di violazione del diritto d'autore, che TSI ha rilevato al suo interno sono:

- gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali e/o dei Social Media di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali

2.13.3 I protocolli specifici di prevenzione

L'area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono quelle dei sistemi informatici

Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V.

In particolare è indispensabile che:

− tutte le attività svolte siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;

− siano tenuti inventari delle licenze software;

− i collaboratori esterni siano informati e responsabilizzati in merito al compimento dello specifico reato;

- le funzioni aziendali preposte all'acquisizione di *software* devono ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito *(i)* alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, *(ii)* alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi;

[2] Art. 174-quinquies (266) 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2. 2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato. 3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio."

- sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Società e sui singoli personal computer in dotazione, di software (tipo Peer to Peer) mediante i quali è possibile scambiare file (quale che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- è fatto divieto di duplicare e/o diffondere, in qualsiasi forma, programmi, *files* e supporti elettronici (quali a titolo di esempio, CD, DVD, chiavette, ecc.) se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- i soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati devono astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, nonché dal distribuirla, venderla o concederla in locazione;
- in caso di dubbi in merito a termini e condizioni di utilizzabilità di programmi per elaboratore elettronico o di banche dati di terzi, i Destinatari devono contattare il Servizio Informatico chiedendo le informazioni e i chiarimenti necessari;

− sia rispettato il principio separazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo).

Inoltre, TSI vieta a tutti i Destinatari di:

− porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie di delitti relativi al diritto d'autore sopra richiamati;

− porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

- utilizzare materiale proveniente da banche dati rispettando i limiti/condizioni imposti per l'impiego;
- utilizzare i software coperti da licenza rispettando i limiti/condizioni imposti dalla stessa;
- installare/utilizzare esclusivamente software regolarmente acquistati dalla Società;
- duplicare, riprodurre, elaborare, trasmettere o diffondere in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, materiale coperto da licenza o vincoli senza verificare tali eventuali limiti.

2.13.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2.14) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377-*BIS* C.P.)

(ART. 25-*DECIES* D.Lgs n. 231/01)

2.14.1 Le singole tipologie di reato

L'art. 25 *decies* del Decreto fa riferimento al reato di i**nduzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377-bis c.p.).

Il reato si configura quando, con uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere.

*

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2.14.2 Le attività sensibili

Con riferimento al reato in questione, in linea generale, tutti i Destinatari del Modello che hanno a che fare con la gestione dei rapporti con i giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi (civile, penale, amministrativo, giuslavoristico e tributario) possono ritenersi a rischio e, quindi tutti i Destinatari del Modello devono attenersi al principio di non interferire con il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia, astenendosi dal fare, o far fare, pressioni su testimoni; ove a conoscenza di intendimenti di terzi in tal senso, devono attivarsi per cercare di dissuadere da tali comportamenti.

2.14.3 I protocolli specifici di prevenzione

Al fine di prevenire il reato in questione, é' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.
Ai Destinatari che abbiano rapporti con l'autorità giudiziaria è richiesto di:
a) evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
b) mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione;
c) astenersi dal ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi deve testimoniare o rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole per la Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.
Le controversie davanti all'Autorità Giudiziaria devono essere tracciabili e deve essere individuata la responsabilità della relativa gestione.

2.14.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2.15) REATI AMBIENTALI

(ART. 25 *UNDECIS* D.LGS 231/01)

2.15.1 Le singole tipologie di reato

L'art. 25-*undecies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti dei delitti degli artt. 452-bis, quater, *quinquies* e *sexies* c.p. (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, artt. 1 e 2); Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aereomobili ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 s.m.i. - art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 s.m.i. - art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 s.m.i. - art. 257); Traffico illecito di rifiuti ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 s.m.i. - art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 s.m.i. -); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi di rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI-area movimentazione nel trasporto dei rifiuti (D.Lgs n. 152/2006, art. 260 bis); Superamento dei limiti di qualità dell'aria ("Codice dell'ambiente" – D.lgs. 152/06 s.m.i. - art. 279, comma 5); Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (D.lgs. 202/07, artt. 8 e 9); Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. 549/93, art. 3)
Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Il D.Lgs. n. 121/2011 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali, con l'introduzione dell'art. 25 *undecies* nel D.Lgs. 231/2001. In sintesi, il D.Lgs. 121/2001 ha:
- introdotto due nuovi reati ambientali contravvenzionali nel codice penale (art. 727 *bis*, c.p. e art. 733 *bis*, c.p..);
- esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti ai c.d. reati ambientali, ovvero sia per le due contravvenzioni di recente introduzione nel codice penale sia per una serie di fattispecie di reato già previste dal Codice dell'Ambiente e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente;
- previsto sanzioni pecuniarie, e solo nei casi più gravi, interdittive a carico degli enti ai sensi del Decreto.

La Legge 22/05/2015, n. 681, poi, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha ampliato il novero di

reati previsti dall'art. 25 *undecies* del Decreto, introducendo nel codice penale, fra le altre, le fattispecie di "**inquinamento ambientale**" (art. 452 *bis* c.p.), di "**disastro ambientale**" (art. 452 *quater,* c.p.), di "**delitti colposi contro l'ambiente**" (art. 452 *quinquies*, c.p.), di "***traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività***" (art. 452 *sexies,* c.p.), nonché la fattispecie sulle "**circostanze aggravanti**" (art. 452 *octies*, c.p.).
Si precisa, per completezza, che il D.Lgs n. 116/2020 - entrato in vigore il 26 settembre 2020 – ha modifica in modo sostanziale la parte IV del Testo Unico Ambientale (c.d. Codice Ambiente) ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come "Pacchetto Economia Circolare".
Di seguito, verrà fatto sintetico cenno alle fattispecie penali richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto e si provvederà a fornire un'esemplificazione delle principali modalità commissive dei reati, in relazione esclusivamente a quelle che potrebbero, eventualmente, interessare TSI in sede di conduzione dell'attività di *risk assessment,* riportandosi, per le altre, alla sola citazione del reato svolta nella parte Generale del presente Modello.
Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.) L'art. 452 *bis* c.p. punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: a) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; b) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.) L'art. 452 *quater* c.p. punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Quindi, la norma *ex* art. 452 quater c.p. caratterizza alternativamente il disastro ambientale quale conseguenza di determinati comportamenti a dolo generico contraddistinti da: alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; offesa alla pubblica incolumità per via della diffusività del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone.
Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.) L'art. 452*quinquies* c.p. prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452bis e 452quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733*bis* c.p.) L'art. 733bis c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE.
Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 Cod. Amb.) E' sanzionato chiunque, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.
Gestione non autorizzata di Rifiuti **(**Art. 256 comma 1 Cod. Amb**.)** l primo comma dell'art. 256 del D.Lgs. 162/2006 punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 del D.Lgs. 152/2006. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 del D.Lgs. 152/2006, per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di rifiuti all'interno di un'area privata.
Omessa bonifica del sito inquinato (Art. 257 Cod. Amb.) E' punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono: - il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); - la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di

reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb. Mancata comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb (Art. 257 Cod. Amb.) Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo del d.lgs. 152/2006). Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 152/2006, è punito – *ex* art. 483 c.p.c - chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 Cod. Amb.) Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti (Art. 279 Cod. Amb.) E' punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

In tema di tutela dell'ozono stratosferico **(**Legge 549/1993) sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

*

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, secondo l'articolo in esame si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: "…a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; …g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) <452 bis> e b) <452 quater>, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137:1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256:1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; … c) per i reati di cui all'articolo 257:1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; … e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; … In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3) si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

2.15.2 Le attività sensibili

Le aree di attività di TSI ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati in materia ambientale, sono quelle della manutenzione dei macchinari e degli impianti, della gestione dei rifiuti e di qualsivoglia attività ad essa collegata, anche svolta da soggetti terzi, della selezione e gestione dei rapporti con i fornitori di prestazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Risultano coinvolti nelle Attività a Rischio sopra elencate gli Organi Sociali e le Funzioni Aziendali qui di seguito indicati: a) Amministratore Unico: tale organo si considera a rischio poiché definisce la politica adottata dalla Società, b) Sicurezza sul lavoro e Ambiente: le funzioni si presentano a rischio in relazione al monitoraggio delle novità e degli adempimenti normativi da porre in essere in materia ambientale, c) Responsabile Amministrazione e personale: la funzione si presenta a rischio in relazione alle attività di formazione, informazione e sensibilizzazione del personale dipendente in materia ambientale. d) Responsabile Ordini: la funzione si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione dei fornitori di servizi relativi alla gestione dei rifiuti (es. raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti, approvvigionamento etc…).
Si indicano di seguito i principi di comportamento che in relazione all'area di rischio individuata i Destinatari sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure interne ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte del O.d.V..

2.15.3 I protocolli specifici di prevenzione

La Società attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela dell'ambiente, allo stesso modo che alla tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e collaboratori e intende vincolare i propri contraenti al rispetto di tali valori.
E' fatto divieto di:
a) perseguire l'obiettivo di risparmio di costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
b) adottare comportamenti volti a influenzare indebitamente il giudizio delle autorità e degli organismi di controllo.
Al fine di prevenire i reati in questione, é fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
In particolare, ai destinatari è richiesto di:
- far predisporre, da società esterne con specifiche competenze tecniche, il documento di analisi degli impatti ambientali iniziale (AAI) dell'impresa correlati alle attività che vengono svolte in sede e ne verifica l'aggiornamento;
- gestire i rifiuti secondo le modalità previste dalla normativa e descritte nel paragrafo specifico del Manuale Qualità (ALLEGATO 1);
- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, anche incaricando una società di consulenza esterna (ora Dataconsult Srl) per coadiuvarla e guidarla sul tema specifico dei rifiuti e della sicurezza ambientale;
- verificare, prima dell'instaurazione del rapporto, che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D. Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure;
- predispone gli stoccaggi di sostanze pericolose compartimentate e protette da sversamenti mediante anche vasche di contenimento e informa gli operatori sui rischi per la salute e sicurezza nonché la protezione ambientale, indicando i comportamenti in caso di incidente sul piano di emergenza;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge;
− svolgere tutte le attività nel massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
− deve essere rispettato il principio di separazione delle attività (autorizzazione, esecuzione e controllo).
Inoltre, TSI vieta a tutti i Destinatari del presente Modello di:
− porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da integrare le fattispecie dei reati ambientali;
− porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
− attuare lo smaltimento e lo stoccaggio dei rifiuti secondo le vigenti discipline in materia. Per quanto attiene ai rifiuti urbani o assimilabili che vengono prodotti internamente, essi in attesa di essere smaltiti con le modalità di cui sopra, sono raccolti in modo separato e temporaneamente depositati in apposite aree a seconda del genere e del tipo di rifiuto;

- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali TSI possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al Referente Interno che potrà - a sua volta – consultare l'Organismo di Vigilanza.

2.15.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente dei controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; a tal fine, all'OdV e a coloro che operano in nome e per conto dell'OdV stesso, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2.16) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

(ART. 25 *DUODECIES* D.LGS 231/01)

2.16.1 Le singole tipologie di reato

L'art. 25-*duodecies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998)**;** Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis D.Lgs. n. 286/1998).

Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

D.Lgs.286/98]

«Art. 22…12 Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.

12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio».

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286]

«…3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto. ...
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà».

*

La fattispecie di reato introdotta con l'art. 25 *duodecies*, a seguito della modifica del Testo Unico Immigrazione effettuata con il D.Lgs. n. 109/2012, punisce chiunque impieghi lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta (Polizia di Stato o Postale).
Non è legale nemmeno l'impiego di uno straniero in Italia per motivi di turismo, anche se regolarmente munito della prescritta dichiarazione di presenza.
A seguito della promulgazione della Legge n.161/2017 (nuovo Codice Antimafia) entrata in vigore il 19 novembre 2017 sono stati introdotti nuovi delitti in relazione all'immigrazione clandestina. In particolare con l'introduzione di tre nuovi commi si punisce il reato previsto dall'art. 12 del d.lgs. 286/1998 ai commi 3, 3bis, 3ter, che salvo il fatto costituisca più grave reato, si tratta di condotte delittuose in relazione a chi:
• promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina e non ha titolo di residenza permanente;
• al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione d' illegalità dello straniero, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme sull'immigrazione clandestina.

*

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter art. 25 *duodecies* Decreto, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. (63)

2.16.2 Le attività sensibili

In relazione al reato della presente sezione della Parte Speciale del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano le seguenti:
▪ assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
▪ comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'immigrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
▪ eventuale monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi; ▪ gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
▪ richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la possibilità di svolgere verifiche.
Risultano coinvolti nelle attività a rischio sopra elencate gli Amministratori, Dirigenti e Dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e *partners* commerciali.

2.16.3 Protocolli specifici di prevenzione

Al fine di prevenire i reati oggetto del presente paragrafo, è fatto divieto a tutti i Destinatari interessati del presente Modello di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente,

integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*duodiecies* del D.Lgs. 231/2001. Il datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili (es. Amministrazione) non possono impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. Le unità organizzative che intervengono nell'ambito delle aree di rischio sopra individuate operano nel rispetto dei seguenti principi:

▪ impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;

▪ richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;

▪ monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;

▪ inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;

▪ archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;

▪ inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;

▪ comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate, devono rispettarsi, oltre ai principi generali, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

- i lavoratori assunti direttamente da TSI a tempo determinato o indeterminato e gli interinali devono fornire copia del codice fiscale, carta di identità, permesso di soggiorno, passaporto e più segnatamente quanto eventualmente indicato nella documentazione consegnata all'aspirante lavoratore al momento della valutazione ai fini dell'assunzione da parte della Società;
- qualora la Società si avvalga di somministrazione di manodopera, dovrà chiedere direttamente alla agenzia di somministrazione copia della documentazione relativa alla regolarità del lavoratore;
- qualora la Società si avvalga di ditte appaltatrici per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso stabilimenti propri, dovrà chiedere direttamente all'appaltatrice documentazione finalizzata a comprovare la regolarità del lavoratore ivi operante.

2.16.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2.17) RAZZISMO E XENOFOBIA

(ART. 25 *TERDECIES* D.LGS 231/01)

2.17.1 Le singole tipologie di reato

L'art. 25-*terdecies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina il reato di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*
a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale".

Nel merito, il delitto in oggetto punisce i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

*

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 art. 25 terdecies Decreto si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1 della norma in questione di cui al Decreto, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

2.17.2 Le attività sensibili

In relazione al reato della presente sezione della Parte Speciale del Modello, tutte le aree di attività di TSI risultano rischio e tutti i Destinatari del Modello risultano potenzialmente coinvolti.

2.17.3 Protocolli specifici di prevenzione

Al fine di prevenire i reati oggetto del presente paragrafo, tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al Codice Etico aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

Chi ha la responsabilità della gestione/conduzione del personale deve prestare la massima attenzione per prevenire e nel caso sopprimere episodi che potrebbero essere consumati sia da figure apicali che sottoposti, denunciando i fatti ai superiori interessati e all'Organismo di Vigilanza.

In linea generale, poi, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

E' fatto divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di: 1) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate 2) violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

In particolare la funzione aziendale destinata a selezionare il personale/collaboratori/fornitori ha l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale ed al suo impiego in Società;
- assicurare che il processo di assunzione ed impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi. Nello specifico è fatto assoluto divieto di: * trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga» a causa della razza, etnia, nazionalità o religione; *di dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri che possono mettere persone di una determinata razza, etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Tutti i Destinatari interessati del presente Modello hanno il divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-*terdiecies* del D.Lgs. 231/2001.

2.17.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2.18) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

(ART. 25-QUATERDECIES, D.LGS. 231/2001)

L'articolo in questione tratta dei reati di Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) ed Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Allo stato dei fatti, TSI, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto profili di rischio specifico tali da ritenere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo si è considerato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte generale del Modello e del Codice Etico, che vincolano i Destinatari l loro rispetto. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute e ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e per completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, quini, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

2.19 REATI TRIBUTARI

(ART. 25 *QUINQUESDECIES* D.Lgs n 231/2001)

2.19.1 Le singole tipologie di reato

L'art. 25-*quinqiesdecies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000); Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000); Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000); Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000); Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000); Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000); Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Il D.l. 124/2019 – convertito in L. 157/19 – (che ha inasprito la risposta penale all'illecito fiscale apportando modifiche agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 ter, 13 D.Lgs n. 74/00) ha esteso la responsabilità ex D.Lgs n. 231/01 anche all'ambito penal-tributario, ampliando il novero dei reati presupposto ed introducendo l'art. 25-quinquiesdecies nel Decreto. In ragione di detto nuovo art. 25 *quinquiesdecies* sono stati ricompresi, nel novero dei reati presupposto di tale responsabilità anche: - la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs n. 74/00); - la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs n. 74/00);- l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs n. 74/00);- l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs n. 74/00); - la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs n. 74/00).

Il D.Lgs n. 75/20 (attuativo della direttiva PIF 2017/1731, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione che armonizza nell'euro zona la normativa relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'UE) ha ampliato – tra l'altro e per quanto qui interessa - il catalogo dei reati tributari per i quali è considerata responsabile anche la società includendovi ora i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs n. 74/00), di omessa dichiarazione e di indebita compensazione (art. 5 D.Lgs n. 74/00), di indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs n. 74/00).

Tanto premesso, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art 25 *quinquiesdecies* del Decreto (anche tenendo in considerazione la relazione del Massimario n. 3/20 della Suprema Corte) e potenzialmente realizzabili in considerazione delle attività svolte dalla TSI.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis). Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La fattispecie trova applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evaso. Per configurarsi il reato è necessario il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3). La fattispecie si applica a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque

per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il reato presuppone la compilazione e la presentazione di una dichiarazione mendace, nonché la realizzazione di una attività ingannatoria prodromica.

Dichiarazione infedele (art. 4). Questa fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quado congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 150.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro tre milioni. Il reato si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale

*

Per i delitti di cui agli artt. 2, 3, 4 D.Lgs n. 74/00 non è configurabile il tentativo ove detti reati: a) non sono commessi anche nel territorio di altro Stat Membro dell'UE; b) si agisce in tal caso allo scopo di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo inferiore a dieci milioni di Euro (art. 6). Pertanto, per i citati reati commessi in danno dell'area Ue non vi è distinzione tra reato tentato e consumato, essendo entrambi rilevanti, purché, naturalmente, tali fatti di reato abbiano luogo nel contesto di frodi IVA transfrontaliere, e siano produttive di un danno non inferiore ai 10 milioni di Euro.

*

Omessa dichiarazione (art. 5). Questa fattispecie punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad Euro 50.000. È punito anche chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8). La fattispecie punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). La fattispecie punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad Euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. E' punito anche chi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10 quater). La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad Euro 50.000. Il delitto in questione è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

*

Per le violazioni dipendenti dai reati tributari, l' art. 25-*quinquiesdecies* prevede le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'*articolo 2*, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 2*, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'*articolo 3*, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 8*, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'*articolo 8*, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'*articolo 10*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto

dall'*articolo 11*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
In relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.Lgs n. 74/00, nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2 D.Lgs n. 74/00, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *c)*, *d)* ed e).

2.19.2 Le attività sensibili

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale sono:
- gestione fatturazione/rendicontazione
- gestione rapporti con fornitori e settore acquisti
- gestione degli adempimenti tributari: predisposizione ed invio dei dati telematici all'anagrafe tributaria e pagamento di imposte.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio, legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).
I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle
metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura;
- esistenza di procedure/norme: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Deve vieppiù essere lasciata traccia in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti con cui la TSI si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio, richiesta informativa, richieste di eventuale adozione del MOG, *rating* di legalità e quanto altro necessario a valutare la affidabilità del soggetto che emette la fattura).

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede l'espresso vieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate ovvero che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

2.19.3 Protocolli specifici di prevenzione

Al fine di prevenire i reati oggetto del presente paragrafo, tutti i Destinatari delle aree al precedente paragrafo indicate devono conformarsi alle leggi vigenti e al Codice Etico aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.
Tutti i Destinatari devono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, anche quelli qui di seguito indicati:

- osservare di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di TSI, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive, i rapporti commerciali, la gestione delle risorse finanziarie;
- instaurare e mantenere di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità

nello svolgimento delle stesse, avendo riguardo di scegliere con accuratezza, secondo criteri che garantiscano trasparenza e previe verifiche i fornitori e, più in generale, le proprie controparti contrattuali;

- monitorare (a cura di soggetto formalmente diverso dal responsabile delle fasi di individuazione delle controparti commerciali, di scelta di queste e di stipulazione del contratto, così da soddisfare il requisito della segregazione delle funzioni) costantemente l'effettiva esecuzione dei contratti stipulati, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni effettuate o pattuite e quella dei documenti contabili e la fattura emessa;
- organizzare una gestione attenta e trasparente del magazzino (riconciliazioni periodiche dei dati, documenti e informazioni sulle rimanenze; ricalcoli manuali dei beni; controlli informatici;
- gestire attentamente e con trasparenza i flussi di pagamento;
- non presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- non alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in essi contenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- organizzare – con rigorosa segregazione delle funzioni - una gestione attenta e trasparente delle consulenze, con preventiva predeterminazione di un budget annuale, documentazione della procedura e controllo dell'effettivo svolgimento;
- organizzare – con rigorosa segregazione delle funzioni - una gestione attenta e trasparente del rimborso dei rimborsi a Dipendenti, Dirigenti, Consulenti, Amministratori, con preventiva predeterminazione di un budget annuale, documentazione della procedura e controllo dell'effettivo svolgimento (dovrà essere previsto un serrato controllo sulla corrispondenza tra l'ammontare del rimborso richiesto e le spese effettivamente sostenute, con documentazione formale e circostanziata e specificazione delle causale ed allegazione della documentazione fiscale attestante la spesa);
- custodire adeguatamente le scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento;
- segregazione delle funzioni nella gestione della contabilità e nella predisposizione delle dichiarazioni tributarie, anche tramite ricorso a strumenti informatici che assicurino l'inserimento di informazioni rilevanti ed impediscano qualsiasi modifica senza evidenza di autore, data e registrazione originaria;
- verificare l'indice di liquidità della Società e prevedere i flussi finanziari;
- nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto divieto di effettuare spese di rappresentanza (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) ingiustificate;
- nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di: - esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati; - sottrarre o omettere l'esibizione di documenti veri; -omettere informazioni dovute;
- instaurare e mantenimento di rapporti con l'Agenzia delle Entrate sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- é fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- nell'ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede della TSI, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti all'area interessata dall'ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali dovrà essere data espressa e tempestiva comunicazione all'organismo di vigilanza.

2.19.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

In particolare, poi, le Funzioni organizzative di TSI che nello svolgimento delle attività vengano a conoscenza di anomalie nelle procedure di fatturazione (attiva o passiva), provvedono a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- verbali di controllo/Check list di controllo dei fornitori;
- nota scritta da parte del responsabile nel caso di rilevazione criticità durante una verifica fiscale;
- comunicazione immediata dell'avvio di accessi, ispezioni verifiche da parte di Pubblici Ufficiali;

- segnalazione di eventuali contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- segnalazioni di anomalie o criticità riscontrate.

L'Amministratore della società avrà premura di trasmettere:
o Report su eventuali nuovi rapporti con fornitori diversi dai precedenti;
o Report su verifiche, accessi o ispezioni da parte di Autorità Pubbliche;
o Verbali redatti in sede di verifiche/ispezioni;
o Segnalazioni di ogni procedimento penale, civile, tributario o amministrativo in cui è coinvolta la compagine ovvero un dipendente nell'ambito delle sue funzioni.

2.20) CONTRABBANDO

(ART. 25-*SEXIESDECIES* D.Lgs n 231/2001)

2.19.2 Le singole tipologie di reato

L'art. 25-*sexiesdecies* del D.Lgs n. 231/01 prevede e disciplina i seguenti reati presupposto: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943); Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943); Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943); Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943); Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943); Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943); Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943); Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943); Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943); Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943); Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943); Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943); Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943); Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

Il 6 luglio 2020 è stato approvato, in Italia, il D.Lgs. 14 luglio n. 75/2020 con il quale è stata recepita, in via definitiva, l'attuazione della Direttiva c.d. PIF (Direttiva (UE) 2017/1371), che ha ampliato – tra l'altro e per quanto qui interessa - il catalogo dei reati per i quali è considerata responsabile anche la società.

La Direttiva PIF é stata approvata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo, in data 5 luglio 2017, con l'obiettivo di armonizzare le misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, percorso, questo, iniziato con la ratifica ed esecuzione - mediante la L. n. 300/2000 - della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.

I reati presupposto, quindi, si sono arricchiti dei delitti previsti e puniti dal DPR 23 gennaio 1973 n. 43, conosciuto ai più come Testo Unico Doganale, che contiene la disciplina che regola gli scambi doganali. Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss si leggono i presupposti che danno origine al delitto di contrabbandando, intesa come "*la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine*".

Verranno qui di seguito sinteticamente analizzate le sole fattispecie per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo di TSI.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282) Detta norma stabilisce che *"è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:* ***a)*** *introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;* ***b)*** *scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;* ***c)*** *è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;* ***d)*** *asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;* ***e)*** *porta fuori dal territorio doganale , nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;* ***f)*** *detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando".*

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283): "*E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:* ***a)*** *che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;* ***b)*** *che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che*

sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284): "*E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti ... chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale".*

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art- 285)**:** *"E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti .... chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale".*

Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286)**:** *"E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita".*

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)**:** *"E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140".*

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione **(**Art. 289): *"E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio – n.d.r.:* art. 222, co 1**:** *spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro dello Stato)* o in circolazione (art. 222, co 2: *spedizione delle merci nazionali o nazionalizzate da in luogo all'altro della frontiera, percorrendo un tratto di territorio estero, o una zona extradoganale, ovvero attraversando le acque estere, o quelle nazionali del lago di Lugano poste fuori del territorio doganale - od in circolazione".*

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290): *"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi".*

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290) "Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, é punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi".

Altri casi di contrabbando (Art. 292) "*Chiunque, fuori dai casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".*

Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295)*: "Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro".*

***

Con riferimento al Decreto e alla responsabilità amministrativa degli enti, nel caso in cui venga perfezionato il delitto di contrabbando segue un trattamento sanzionatorio composto da sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive. Il sistema sanzionatorio, per tale condotta, prevede una sanzione di tipo pecuniaria – l'ammenda – la quale, al fine di rispondere alla funzione prevista ex art. 27 co. 3 Cost. e affinché vi sia una *restitutio ad integrum* con contestuale ripristino dello *status quo ante*, dovrà essere quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti, precedentemente, all'Autorità delle Dogane: nello specifico, la soglia di punibilità indicata per tale reato risponde all'esigenza di tutelare di maniera difforme gli interessi, violati, dell'Unione Europea.

In relazione alla commissione delle fattispecie previste dal DPR n. 43/73 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Quando i diritti di confine dovuti superano 100,000 Euro si applica all'Ente la sanzione pecuniaria sino a 400 quote. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo in parola si applicano all'Ente le sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni

o servizi (art. 9 comma 2, lettere c, d, e del Decreto).

2.20.2 Le attività sensibili

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte Speciale sono:

- gestione fatturazione
- gestione rapporti con fornitori, collaboratori, spedizionieri
- gestione degli adempimenti tributari e fiscali.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte dall'OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio, legislativi: introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche organizzative o di business).

I Principi generali di comportamento posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- segregazione delle attività: si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi sceglie un fornitore, chi esegue l'ordine e chi controlla la fattura;
- esistenza di procedure/norme: devono essere scrupolosamente rispettate le disposizioni aziendali e le procedure formalizzate, ritenute idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante (ordini/fatture);
- poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, ed essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della società;
- tracciabilità: ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. Deve vieppiù essere lasciata traccia in merito ai controlli e verifiche effettuate in caso di nuovi fornitori e/o soggetti (v. spedizionieri) con cui la TSI si interfaccia per la prima volta (verifiche c/o Camera di Commercio, richiesta informativa, richieste di eventuale adozione del MOG, *rating* di legalità e quanto altro necessario a valutare la affidabilità del soggetto che emette la fattura).

Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari del Modello, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate ovvero che, sebbene non risultino tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

2.20.3 Protocolli specifici di prevenzione

Al fine di prevenire i reati oggetto del presente paragrafo, tutti i Destinatari delle aree al precedente paragrafo indicate devono conformarsi alle leggi vigenti e al Codice Etico aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

Tutti i Destinatari devono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto ed in particolare sono tenuti a osservare, oltre ai principi generali enunciati nella Parte Generale, anche quelli qui di seguito indicati:

- osservare di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività di TSI, con particolare riferimento alle attività che comportano la gestione di fatture attive o passive, i rapporti commerciali, la gestione delle risorse finanziarie;
- instaurare e mantenere di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento delle stesse, avendo riguardo di scegliere con accuratezza, secondo criteri che garantiscano trasparenza e previe verifiche i fornitori e, più in generale, le proprie controparti contrattuali;
- monitorare (a cura di soggetto formalmente diverso dal responsabile delle fasi di individuazione delle controparti commerciali, di scelta di queste e di stipulazione del contratto, così da soddisfare il requisito della segregazione delle funzioni) costantemente l'effettiva esecuzione dei contratti stipulati, al fine di verificare la corrispondenza delle prestazioni effettuate o pattuite e quella dei documenti contabili e la fattura emessa;
- instaurare e mantenere di qualsiasi rapporto con lo spedizioniere doganale in tutte le attività relative all'acquisto o alla vendita di beni e servizi sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento delle stesse, avendo riguardo di scegliere con accuratezza, secondo criteri che garantiscano trasparenza e previe verifiche lo spedizioniere doganale, che svolge tutte le formalità doganali nello scambio internazionale, in nome e per conto dell'Ente (esercitandone la rappresentanza).
- gestire attentamente e con trasparenza i flussi di pagamento;

- custodire adeguatamente le scritture contabili e gli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione o occultamento;
- segregazione delle funzioni nella gestione delle attività che possono avere attinenza con a movimentazione delle merci.

2.20.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2.21) RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO

(ART. 12, L. n. 9/2013)

(Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell´ambito della filiera degli oli vergini di oliva)

Sono presi in considerazione dall'articolo in esame i seguenti reati: Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.); Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.); Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.); Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell´ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.); Frode nell´esercizio del commercio (art. 515 c.p.); Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); Allo stato dei fatti, TSI, in considerazione dell'attività svolta, non ha rinvenuto profili di rischio specifico tali da ritenere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

Al riguardo si è considerato esaustivo il richiamo ai principi contenuti nella Parte generale del Modello e del Codice Etico, che vincolano i Destinatari l loro rispetto. Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute e ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e per completarla con i principi procedurali ritenuti necessari.

Al fine di consentire all'OdV di vigilare sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento, quini, è necessario che sia attuato un costante scambio di informazioni tra i Destinatari del modello e l'OdV stesso.

2.19) REATI TRANSNAZIONALI

(LEGGE N. 146 DEL 16 MARZO 2006)

2.22.1 Le singole tipologie di reato

Si considerano reati transnazionali rilevanti ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto i seguenti reati presupposto: Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

La Legge n. 146 del 16 marzo 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche, 'Enti' e, singolarmente, 'Ente') per alcuni reati aventi carattere transnazionale. Per qualificare una fattispecie criminosa come 'reato transnazionale', è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore: 1) nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato; 2) il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; 3) è necessario che la condotta illecita: o sia commessa in più di uno Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; ovvero o sia commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato; ovvero o sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di

attività criminali in più di uno Stato. Ai sensi della Legge n. 146/2006, i reati rilevanti ai fini di una responsabilità amministrativa dell'Ente sono: - associazione a delinquere (art. 416, c.p.); - associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis, c.p.); - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); - traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); - intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377 bis e 378, c.p.). In considerazione della tipologia di attività svolta da TSI, è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di alcuni dei reati richiamati dalla L. n. 146/2006. E, più precisamente, si tratta dei reati che sono già stati trattati come rilevanti ai sensi del Decreto a livello nazionale ed esaminati nella precedente Parte Speciale cui si rimanda, vale a dire: associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope – cfr. paragrafo 2.3 Parte Speciale presente Modello -; induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - cfr. paragrafo 2.14 Parte Speciale presente Modello -; riciclaggio, autoriciclaggio - cfr. paragrafo 2.12 Parte Speciale presente Modello -; traffico di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - cfr. paragrafo 2.16 Parte Speciale presente Modello -.

Con riferimento, poi, ai reati tributari di cui al D.Lgs n. 74/2000 – *giusta* anche l'art. 2, comma 1, D.Lgs. 14 n. 75/2020 – si rimanda al paragrafo 2.19.1 Parte Speciale del presente Modello.

Per quanto riguarda, invece, il reato di ***favoreggiamento personale*** (art. 378 c.p.), non ancora trattato nella Parte Speciale del presente Modello, la norma punisce chi, dopo che fu commesso un delitto per il quale è prevista la pena dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dai casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato è configurabile anche nell'ipotesi in cui la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto, poiché l'interesse protetto dalla norma è quello dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale, che viene turbato da fatti che mirano ad ostacolare o a fuorviare l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati. La condotta, oltre ad essere sorretta dall'intento di aiutare, deve anche essere oggettivamente idonea ad intralciare il corso della giustizia. Dal punto di vista soggettivo è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e la volontà di prestare aiuto, con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può sviare le indagini. Il fine avuto di mira dall'agente (pietà, convincimento dell'innocenza del favoreggiato ecc.) è, invece, irrilevante (il reato potrebbe, a titolo esemplificativo, configurarsi qualora un soggetto riferibile al gruppo societario ponga in essere attività volte ad aiutare, taluno, ad esempio, altri dipendenti o gli amministratori della società a sviare le indagini della polizia giudiziaria durante un'ispezione).

2.22.2 Le attività sensibili

In relazione ai reati della presente sezione della Parte Speciale del Modello, risultano attività di TSI potenzialmente a rischio tutte le funzioni relative a poteri decisionali e di controllo sui flussi finanziari, quelle relative alla partecipazione ad appalti pubblici o a gare private relativamente a opere/servizi in zone a rischio criminale ambientale, quelle interessate a processi decisionali relativi a scelte di partner (in senso lato) in territori a "rischio criminale".

Le aree ritenute ipoteticamente a rischio risultano essere le operazioni finanziarie o commerciali posti in essere con persone fisiche/giuridiche nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi", collegate al terrorismo internazionale riportarti nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe rinvenibili nel sito Internet dell'Ufficio Italiano dei Cambi o pubblicate da altri organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti.

Si richiama l'attenzione su eventuali operazioni svolte nell'ambito di attività di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, eccetera) internazionali, che possono originare flussi finanziari diretti verso paesi esteri.

2.22.3 Protocolli specifici di prevenzione

Al fine di prevenire i reati oggetto del presente paragrafo, tutti i Destinatari delle aree al precedente paragrafo indicate devono conformarsi alle leggi vigenti e al Codice Etico aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato transnazionale richiamate nel precedente paragrafo 1; - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. È, inoltre, necessario che: - sia garantito il rispetto del Codice Etico; - tutte le attività e le operazioni svolte per conto di TSI siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione; - sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi aziendali; - sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali in

materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza estera; - sia garantita la piena collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, anche attraverso il rifiuto di influenzare gli eventuali i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere; - sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività "sensibili" nell'area ''a rischio reato" indicata nel par. 2; - siano adottate specifiche procedure volte a disciplinare il processo di acquisto di beni e servizi, nonché il processo di selezione e qualifica dei fornitori, - previsione di un monitoraggio degli ordini al fine di evitare il rischio di registrazione di transazioni improprie; - archiviazione e conservazione della documentazione (registri, libri obbligatori, fatture, contratti…); - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività ''sensibili'' pongano particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

2.22.4 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'Organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo stesso ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla presente Parte Speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla i principi procedurali ritenuti necessari.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

***

Allegati:

1. **MANUALE DELLA QUALITA' ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, EN/AS 9100, ISO 13485**
2. **TUTTI I DOCUMENTI RICHIAMATI E/O ALLEGATI AL MANUALE DI QUALITA'**
3. **VISURA CAMERALE della Technosprings Italia Srl**
4. **ORGANIGRAMMA NOMINATIVO DELLA SOCIETA'**
5. **CODICE DISCIPLINARE**
6. **PROCEDURE DI VALUTAZIONE ANNUALE PERSONALE DIPENDENTE (RIF. Po 05)**
7. **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)**
8. **ELENCO DOCUMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE**
9. **FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO DA PARTE DEI DIPENDENTI.**
10. **FAC SIMILE DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL MODELLO SOGGETTI TERZI.**
11. **FAC SIMILE MODULO DI SEGNALAZIONE VIOLAZIONE del Modello all'ODV**
12. **FAC SIMILE MODULO DI RICHIESTA CHIARIMENTI del Modello all'ODV**
13. **LINEE DI INDIRIZZO PER LE SEGNALAZIONI**
14. **CODICE ETICO**
15. **PROTOCOLLI**

Il Presidente del CdA di Technosprings Italia Srl